



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Gianluca Bordon ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al ruolo al n. **8712/2012 R.G.**, promossa da **ALBERTO MACOLINO** (c.f. MCLLRT67H16G224J), **STEFANO MACOLINO** (c.f. MCLSFN69S12G224C) e **MARIA MACOLINO** (c.f.: MCLMRA74L67G224K), difesi dall'avvocato domiciliatario GIANLUCA GABRIOTTI, con studio in VIA MATTEOTTI, n. 27, PADOVA

ATTORI

contro

CRISTIAN IOAN (c.f. NIOCST89P30Z129Z), difeso dall'avvocato ROBERTO RIGONI STERN del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato ALFREDO DALLA BARATTA, in VIA E. SCROVEGNI, n. 29, PADOVA

CONVENUTO

e

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (C.F. 00079760328), in qualità d'impresa designata per il FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, difesa dagli



avvocati domiciliatari GIOVANNI PRANDO e RICCARDO PRANDO, con studio in
VIA G. VERDI, n. 22, PADOVA

CONVENUTA

con l'intervento volontario di

MARILENA FERRATO (C.F. FRRMLN45A58G461X), difesa dall'avvocato
domiciliatario MARINA COZZI, con studio in VIA ROMA, n. 22, LIMENA

TERZA INTERVENUTA

con la chiamata in causa di

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (00902170018), difesa dall'avvocato domiciliatario
LAURA BERGAMO, con studio in VIA G. OBERDAN, n. 10, 35122, PADOVA

TERZA CHIAMATA

e di

DANILO SCALCO (C.F. SCLDNL50D25H897), difeso dall'avvocato domiciliatario
DAVIDE CARBONE, con studio in VIALE DELL'INDUSTRIA, N. 23/B, 35129,
PADOVA

TERZO CHIAMATO

con riunita la causa **n. 1059/13 R.G.** promossa da

ALBERTO MACOLINO (c.f. MCLLRT67H16G224J), **STEFANO MACOLINO** (c.f.
MCLSFN69S12G224C) e **MARIA MACOLINO** (c.f.: MCLMRA74L67G224K), difesi
dall'avvocato domiciliatario GIANLUCA GABRIOTTI, con studio in VIA MATTEOTTI,
n. 27, PADOVA

ATTORI

contro



DANILO SCALCO (C.F. SCLDNL50D25H897), difeso dall'avvocato domiciliatario
DAVIDE CARBONE, con studio in VIALE DELL'INDUSTRIA, N. 23/B, 35129,
PADOVA

e

CONVENUTO

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (00902170018), difesa dall'avvocato domiciliatario
LAURA BERGAMO, con studio in VIA G. OBERDAN, n. 10, 35122, PADOVA

CONVENUTA

OGGETTO: danni da sinistro stradale mortale

Sommario

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI.....	4
CONCLUSIONI DI CRISTIAN IOAN.....	11
CONCLUSIONI DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.....	11
CONCLUSIONI DI MARILENA FERRATO.....	14
CONCLUSIONI DI DANILO SCALCO.....	23
CONCLUSIONI DI AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	24
1. Le domande risarcitorie dei figli della vittima	25
2. Le domande risarcitorie della convivente	27
3. La difesa del conducente	29
4. La difesa del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.....	30
5. La difesa del proprietario dell'automobile rubata	32
6. La difesa della compagnia dell'automobile rubata	33
7. Il processo.....	34
8. La ricostruzione dei fatti e le valutazioni della Corte di Assise di Padova.....	35
9. Il furto dell'automobile Toyota Rav 4.....	38
10. La copertura assicurativa in caso di furto.....	48
11. La prova liberatoria del proprietario	51
12. Le parti obbligate al risarcimento.....	55



13. Il mancato riconoscimento del danno da perdita della vita, del danno biologico terminale, del danno catastrofico e del danno biologico iure proprio	56
14. Il danno da rottura del rapporto parentale	61
15. I danni patrimoniali	66
16. Interessi e rivalutazione.....	68
17. Le spese processuali	69

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI

in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la tardività e conseguente inammissibilità della nuova domanda subordinata di merito, avanzata da Assicurazioni Generali S.p.A. all'udienza 23.5.2013 e dalla medesima riproposta in memoria autorizzata 15.6.2013, volta a sostenere l'irrisarcibilità dei danni patiti dagli attori in considerazione della ritenuta natura dolosa dell'azione lesiva cui conseguirebbe l'asserita insussistenza di copertura assicurativa obbligatoria RCA. Accertarsi e dichiararsi la tardività e conseguente inammissibilità della nuova domanda subordinata di merito proposta da Axa Assicurazioni S.p.A. con cui la Compagnia assicuratrice invoca il rigetto della pretesa risarcitoria attorea per asserito difetto di abilitazione alla guida in capo a Cristian Ioan cui conseguirebbe l'inoperatività della garanzia. Nel merito in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di Cristian Ioan nella causazione del sinistro occorso il 28.3.2012 in Padova, condannarsi Assicurazioni Generali S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore in nome e per conto della CONSAP Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 I° comma lett. d) e 287, ricorrendone i presupposti in solido con Cristian Ioan, al risarcimento in favore di Alberto Macolino, Stefano Macolino e



Maria Macolino di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dagli stessi sofferti iure proprio e/o iure hereditatis e così:

□ del danno non patrimoniale morale soggettivo e da perdita del rapporto parentale per la scomparsa del prossimo congiunto Goffredo Macolino nella misura di € 308.700,00 per Alberto Macolino; € 308.700,00 per Stefano Macolino; € 308.700,00 per Maria Macolino o nella diversa ritenuta di giustizia;

□ del danno non patrimoniale nella misura ritenuta di giustizia, da dividersi pro quota ereditaria tra Alberto Macolino, Stefano Macolino e Maria Macolino per la perdita del diritto alla vita vel perdita dell'integrità e delle speranze (chance) di vita biologica in relazione al diritto inviolabile alla vita tutelato dall'art. 2 della nostra Costituzione ed ora anche dall'art. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, parte integrante del nostro ordinamento dopo l'avvenuta ratifica del Trattato di Lisbona del 31.07.2008;

□ del danno patrimoniale sub specie emergente e futuro per tutte le spese sostenute e documentate per tabulas nonché sostenute che verranno documentate in corso di causa pari -ad oggi- ad € 14.132,82;

□ del danno patrimoniale sub specie da lucro cessante nella misura ritenuta di giustizia per le provvidenze economiche effettuate in vita da Goffredo Macolino in favore di Alberto, Stefano e Maria Macolino.

Danni tutti da liquidarsi, ove necessario anche col ricorso al criterio equitativo, nella somma che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, con la rivalutazione monetaria delle poste non liquidate all'attualità in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo ed con il ristoro dell'ulteriore e maggior danno, anche ex art. 1224 c.c., da liquidarsi anche in via equitativa in misura quantomeno pari agli interessi legali, comunque derivante dalla mancata disponibilità immediata nel



conseguimento dell'equivalente monetario del credito risarcitorio di valore. Spese e compensi professionali con rimborso forfetario, IVA e contributo integralmente rifusi, con distrazione in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi. Sentenza esecutiva ex lege.

Nel merito in subordine: nella non creduta ipotesi di ritenuta circolazione invito domino del veicolo in proprietà di Danilo Scalco, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di Cristian Ioan nella causazione del sinistro occorso il 28.3.2012 in Padova, condannarsi Axa Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con Danilo Scalco, al risarcimento in favore di Alberto Macolino, Stefano Macolino e Maria Macolino di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dagli stessi sofferti iure proprio e/o iure hereditatis e così:

□ del danno non patrimoniale morale soggettivo e da perdita del rapporto parentale per la scomparsa del prossimo congiunto Goffredo Macolino nella misura di € 308.700,00 per Alberto Macolino; € 308.700,00 per Stefano Macolino; € 308.700,00 per Maria Macolino o nella diversa ritenuta di giustizia;

□ del danno non patrimoniale nella misura ritenuta di giustizia, da dividersi pro quota ereditaria tra Alberto Macolino, Stefano Macolino e Maria Macolino per la perdita del diritto alla vita vel perdita dell'integrità e delle speranze (chance) di vita biologica in relazione al diritto inviolabile alla vita tutelato dall'art. 2 della nostra Costituzione ed ora anche dall'art. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, parte integrante del nostro ordinamento dopo l'avvenuta ratifica del Trattato di Lisbona del 31.07.2008;



□ del danno patrimoniale sub specie emergente e futuro per tutte le spese sostenute e documentate per tabulas nonché sostenende che verranno documentate in corso di causa pari -ad oggi- ad € 14.132,82;

□ del danno patrimoniale sub specie da lucro cessante nella misura ritenuta di giustizia per le provvidenze economiche effettuate in vita da Goffredo Macolino in favore di Alberto, Stefano e Maria Macolino.

danni tutti da liquidarsi, ove necessario anche col ricorso al criterio equitativo, nella somma che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, con la rivalutazione monetaria delle poste non liquidate all'attualità in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo ed con il ristoro dell'ulteriore e maggior danno, anche ex art. 1224 c.c., da liquidarsi anche in via equitativa in misura quantomeno pari agli interessi legali, comunque derivante dalla mancata disponibilità immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito risarcitorio di valore.

Spese e compensi professionali con rimborso forfetario, IVA e contributo integralmente rifusi, con distrazione in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi. Sentenza esecutiva ex lege.

In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza 28.2.2014 ammettersi

I prova per interpello formale di Danilo Scalco sui seguenti capitoli:

1) “vero che il giorno 22 marzo 2012 tra le ore 4:00 e le ore 4:45 circa l'autovettura Toyota Rav 4 targata CV598FK si trovava parcheggiata all'interno del cortile privato posto sul retro della sua abitazione in San Giorgio in Bosco via Valsugana n. 16”;

2) “vero che detta abitazione era - e tuttora è - circondata da recinzione chiusa su quattro lati accessibile attraverso cancello elettrico carraio come da fotografie che si esibiscono (doc. 3 fascicolo di parte Scalco)”;



4) “vero che il 22 marzo 2012 ad ore 4:45 circa ignoti si introducevano all’interno del giardino della sua abitazione forzando il cancello elettrico come da fotografie che si esibiscono (doc. 4 fascicolo di parte Scalco) e si allontanavano a bordo dell’autovettura Toyota Rav 4 targata CV598FK”;

5) “vero che l’unica chiave per l’accensione del veicolo è stata da lei fornita ad Aldo Toniolo di Comauto Autodemolizioni con sede in Cassola via Perosi n. 22/24 contestualmente alla consegna del veicolo per la rottamazione”.

Il prova per testi sui seguenti capitoli:

7) “vero che, in veste di Consulente Tecnico del Pubblico Ministero nell’ambito del proc. pen. n. 3926/12 R.G.N.R., il 12.4.2012 ad ore 16:30 ha ispezionato l’autovettura Rav 4 targata CV598FK presso il Comando Carabinieri di Padova”;

8) “vero che le serrature delle portiere presentavano gli esiti di forzatura esterna rappresentati nelle fotografie che si esibiscono (foto nn. 44 e 45 allegate alla sua relazione tecnica);

9) “vero che il blocco di accensione presentava gli esiti di forzatura da corpo contundente rappresentati nella fotografia che si esibisce (foto n. 43 allegata alla sua relazione tecnica)”.

Si indica a teste il p.i. Agostino Chinello con studio professionale in Piove di Sacco p.zza Incoronata n. 16.

10) “vero che nel corso dei rilievi eseguiti il 28.3.2012 ad ore 20:10 all’interno dell’abitacolo dell’autovettura Rav 4 targata CV598FK riscontrava l’assenza della chiave di accensione del mezzo”.

Si indica a teste il Maresciallo Capo Alessandro Zaggia del Comando Provinciale di Padova Legione Carabinieri Veneto.



12) “vero che Danilo Scalco, contestualmente alla consegna del veicolo Rav 4 targato CV598FK per la rottamazione, forniva una sola chiave di accensione del mezzo”.

Si indica a teste Aldo Toniolo presso Comauto Autodemolizioni corrente in Cassola via Perosi n. 22/24.

III ulteriore prova per testi sui seguenti capitoli:

13) “vero che i rapporti tra Alberto, Stefano e Maria Macolino ed il padre erano sereni e non turbati da incomprensioni o litigi”;

14) “vero che Goffredo Macolino frequentava quotidianamente i figli Alberto e Stefano con i quali si incontrava di persona almeno una volta al giorno ed in più occasioni, durante l’anno, andava a trovare la figlia Maria a San Marino od ospitava la stessa a Padova insieme alla di lei famiglia”;

15) “vero che la figlia Maria ed il padre si sentivano almeno due volte al giorno per telefono”;

16) “vero che Goffredo Macolino era solito festeggiare insieme ai figli il Natale, Pasqua e ferragosto”;

17) “vero che il medesimo era solito trascorrere le vacanze natalizie ed estive in compagnia dei nipoti cui offriva vitto ed alloggio in strutture alberghiere”;

18) “vero che Goffredo Macolino in occasione di festività e compleanni regalava ai nipoti capi d’abbigliamento, telefoni cellulari, motorini”;

19) “vero che il medesimo in gioventù aveva allenato centinaia di ragazzi di Padova - tra cui Francesco Toldo già portiere dell’Inter e della Nazionale - ed era conosciuto nell’ambiente calcistico patavino”;

20) “vero che Goffredo Macolino accompagnava sempre il nipote sedicenne Stefano, calciatore a livello professionistico, agli allenamenti settimanali a Cittadella



riportandolo a casa a Padova e curava personalmente i rapporti con il suo procuratore sportivo e gli osservatori delle altre società interessate a tesserare il giovane atleta”;

21) “vero che Goffredo Macolino, insieme al figlio Alberto, assisteva a tutte le partite di campionato del nipote Stefano”;

22) “vero che Alberto Macolino seguiva le indicazioni fornitegli dal padre Goffredo per le scelte professionali da assumere nell’interesse di Stefano ed, in particolare, della sua carriera professionistica”;

23) “vero che Goffredo Macolino aiutava economicamente i tre figli con continue elargizioni di danaro”;

24) “vero che Alberto Macolino, dopo il decesso del padre, ha iniziato ad accusare scompensi pressori mai lamentati in precedenza”;

25) “vero che il medesimo in data 6.2.2013 è ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Padova a seguito di un episodio di ipertensione come da verbale che si esibisce (doc. e allegato a memoria ex art. 183 VI° comma n. 1) c.p.c. attorea)”.

Si indicano a testi SUI CAPITOLI DA 13) a 18): Barbara Marcato residente in Padova via Savonarola n. 91; Irina Luchina residente in Padova via Montà n. 106/b; Giampaolo Gomiero residente in Teolo (PD) via Papa Luciani n. 23; Elisa Grandi residente in Padova via Tirana n. 48; Pamela Santacroce residente in Rubano via Gorizia n. 7; Antonella Zilli residente in Padova via Cavacio n. 36; Dina Maroni residente in Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino) via Belluzzi n. 9; Vilma Biordi residente in Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino) via Nona Gualdaria n. 16; Daniel Giacomini residente in Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino) via Nona Gualdaria n. 16; Dina Giusti residente in San Stino di Livenza



(VE) via Riviera n. 5; Roberto Minuzzo residente in San Stino di Livenza Corso del Donatore n. 5; SUI CAPITOLI DA 19) a 22): Gianni Di Marzio c/o Queens Park Rangers Football Club di Londra; Daniele Cavalletto residente in Padova via Caprera n. 13/b; Tommaso Furlan residente in Villafranca Padovana via Olmo n. 95; Emanuele Frattin residente in Mussolente via Verdi n. 8/c; Antonio Fasolo residente in Massanzago via Tiepolo n. 30; SUL CAPITOLO 23) Giampaolo Gomiero residente in Teolo via Papa Luciani n. 23; Gianluca De Toni residente in Padova via Montà n. 98/d; SUI CAPITOLI 24) e 25) dr.ssa Annalisa Moro con studio in Padova via Tirana n. 8 e Irina Luchina residente in Padova via Montà n. 106/b.

CONCLUSIONI DI CRISTIAN IOAN

in via principale, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto; in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento delle conclusioni avversarie, previo rigetto della domanda di condanna in via solidale ex adverso proposta, dichiararsi, attesa la rituale chiamata in causa da parte dell'attore principale, unica responsabile la compagnia ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., in quanto onerata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, previa riduzione delle pretese avversarie all'esito dell'espletanda istruttoria di causa; spese e competenze di lite rifuse oltre oneri e accessori di legge.

CONCLUSIONI DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

IN VIA PRELIMINARE, respingersi qualsivoglia ulteriore richiesta di provvisionale eventualmente avanzata dagli attori dall'interveniente volontaria Marilena Ferrato, tenuto conto della eccepita carenza di legittimazione passiva (Assicurazioni Generali s.p.a. quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada (e tenuto conto, pure, della eccepita carenza di legittimazione attiva di



Marilena Ferrato), ed in ogni caso alla luce della conclamata infondatezza nel merito delle domande rivolte nei confronti di Assicurazioni Generali S.p.A.; accertarsi e dichiararsi la rispettiva carenza di legittimazione attiva dei signori Macolino e di legittimazione passiva di Assicurazioni Generali s.p.a. quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, per quanto attiene alla richiesta di ristoro delle spese relative all'assistenza tecnica e legale relativa processo penale n. 12/3926 R.G.N.R., rigettandosi in ogni caso la domanda in questione in quanto infondata; nel merito; accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell'interveniente volontaria Marilena Ferrato conseguentemente, respingersi le domande da quest'ultima svolte nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a. quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada; accertarsi e dichiararsi la tardività ed inammissibilità della domanda formulata contro Generali s.p.a. da Marilena Ferrato, per la prima volta, nel merito in via ulteriormente subordinata alle pagine n. 12 e 13 della prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (comunque infondata in fatto e in diritto) avverso la quale si dichiara di non accettare il contraddittorio;

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la circolazione invito domino e non proibente domino del vettura RAV 4 di proprietà di Danilo Scalco e la conseguente carenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 28 comma 1, lettera d) d.lg. 209/2005, accertarsi e dichiararsi la conseguente carenza di legittimazione passiva Assicurazioni Generali s.p.a. nella sua qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime del Strada o comunque l'infondatezza delle domande rivolte nei confronti di quest'ultima da attori e interveniente volontaria e, conseguentemente, respingersi le domande svolte da parte attrice e dall'interveniente volontaria nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a.,



dovendosi il sinistro per cui è causa ricondurre, in via esclusiva, al responsabilità di Cristian Ioan e degli altri responsabili civili Danilo Scalco e Axa Assicurazioni s.p.a.; conseguentemente mandarsi assolta Assicurazioni Generali s.p.a., nella sua qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, da qualsivoglia obbligazione risarcitoria eventualmente spettante a favore di parte attrice e dell' interveniente volontaria;

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta circolazione proibente domino del veicolo di proprietà di Danilo Scalco, accertarsi e dichiararsi la natura dolosa dell'evento dannoso per cui è causa respingendosi, in ogni caso, le domande degli attori e dell'interveniente volontaria laddove dirette verso Generali s.p.a. mandandosi quest'ultima assolta da qualsivoglia obbligazione;

NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di rigetto dei rilievi svolti dalla convenuta Assicurazioni Generali s.p.a. nella sua qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e, conseguentemente, nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione passiva di quest'ultima, mantenersi, comunque, l'obbligazione di Assicurazioni Generali s.p.a. in termini di stretta proporzione con gli effettivi danni subiti da parte attrice e dell'interveniente volontaria (laddove, in relazione a quest'ultima, vetta accertata la sussistenza della relativa legittimazione attiva), questi ultimi da accertarsi con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi in ogni caso, ridursi ampiamente le pretese risarcitorie degli attori e dell' interveniente volontaria;

IN VIA ISTRUTTORIA: unicamente laddove il complessivo quadro probatorio non sia ritenuto idoneo all'integrale rigetto delle domande svolte nei confronti dell'Impresa Designata, s'insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate



da quest'ultima che non siano state ammesse dal Giudicante, previa revoca di ogni precedente contrario provvedimento sul tema.

CONCLUSIONI DI MARILENA FERRATO

nel merito in via principale: accertare e dichiarare la totale responsabilità del Sig. Cristian Ioan, conducente dell'autoveicolo marca Toyota, modello Rav 4, targato CV598FK, per il sinistro occorso in data 28/03/2012 verso le ore 18,40 circa, in Padova, in via Tirana ove perdeva la vita a causa delle gravissime lesioni subite il Sig. Goffredo Macolino e, per l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 I comma lettera d) e 287 del D. Lgs. 209/2005, condannare Assicurazioni Generali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata dalla CONSAP – Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido con il Sig. Cristian Ioan, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Sig.ra Marilena Ferrato per le causali descritte in narrativa quantificati in complessivi € 350.000,00 ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;

- nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Assicurazioni Generali S.p.a., nella qualità di impresa territorialmente designata dalla CONSAP – Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per carenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 283, I comma, lettera d), accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. Cristian Ioan, quale conducente dell'autoveicolo marca Toyota, modello Rav 4, targato CV598FK, per il sinistro occorso in data 28/03/2012 verso le ore 18,40 circa, in Padova, in via Tirana, ove perdeva la vita a



causa delle gravissime lesioni subite il Sig. Goffredo Macolino e la responsabilità, in solido con il conducente, ai sensi dell'art. 2054, III comma, del codice civile, del Danilo Scalco, quale proprietario dell'autoveicolo, nonché l'operatività della polizza assicurativa per la responsabilità civile auto contratta dal Sig. Danilo Scalco con la società Axa Assicurazioni S.p.a., condannare il Sig. Cristian Ioan, il Sig. Danilo Scalco e la società Axa Assicurazioni S.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Sig.ra Marilena Ferrato per le causali descritte in narrativa quantificati in complessivi € 350.000,00 ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;

- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Assicurazioni Generali S.p.a., nella qualità di impresa territorialmente designata dalla CONSAP – Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per carenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 283, I comma, lettera d) e al contempo trovasse applicazione l'eccepita clausola di esclusione dell'operatività della polizza assicurativa stipulata tra il Sig. Danilo Scalco e la società Axa Assicurazioni S.p.a. in caso di accertata guida in assenza della prescritta abilitazione da parte del Sig. Cristian Ioan, accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. Cristian Ioan, quale conducente dell'autoveicolo marca Toyota, modello Rav 4, targato CV598FK, per il sinistro occorso in data 28/03/2012 verso le ore 18,40 circa, in Padova, in via Tirana, ove perdeva la vita a causa delle gravissime lesioni subite il Sig. Goffredo Macolino, condannare, ai sensi del combinato disposto degli artt.i 283 I comma lettera b) e 287 del D. Lgs. 209/2005, Assicurazioni Generali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa territorialmente



designata dalla CONSAP – Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido con il Sig. Cristian Ioan, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Sig.ra Marilena Ferrato per le causali descritte in narrativa quantificati in complessivi € 350.000,00 ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;

- in via istruttoria: previa modifica dell'ordinanza del 28/02/2014, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale come richiesta in sede di memoria ex art. 183, VI n. 2 comma c.p.c. depositata in data 14/11/2013, sui seguenti capitoli, esclusi dal provvedimento di ammissione.

in merito alla convivenza e all'intensità del legame affettivo:

7) “Vero che dal 2006 predispono il Mod. 730 del Sig. Goffredo Macolino e della Sig.ra Marilena Ferrato”;

8) “Vero che per la predisposizione della documentazione di cui al cap. 7 mi recavo personalmente presso l'abitazione del Sig. Goffredo Macolino ove mi ricevevano quest'ultimo e la Sig.ra Marilena Ferrato”;

Sulle circostanze di cui ai capi 7) e 8) si indica il teste

-Sig. Panunzio Primiano, residente in Padova

In merito alla comunanza di vita e di affetti:

9) “Vero che, dall'anno 2006, in occasione dei pranzi, delle cene e degli incontri organizzati in occasione delle festività e delle ricorrenze della famiglia Macolino era presente la Sig.ra Marilena Ferrato”;

Sulla circostanza di cui al cap. 9) si indicano i seguenti testi:

-Dina Giusti, residente in Corbolone, via Riviera n. 5 -Francesca Vendrame, residente in Santo Stino di Livenza (VE), via G. Verga n. 18 -Laura Aristo, residente



in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1 -Mattia Temporin, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1

10) “Vero che, dall’anno 2006, il Sig. Goffredo Macolino partecipava agli eventi ed alle gite organizzate dall’Associazione Culturale Pensionati Postelegrafonici, denominata “Noi insieme” con sede in Padova, di cui egli era socio fondatore, accompagnato dalla Sig.ra Marilena Ferrato, che veniva presentata ai partecipanti quale propria compagna”;

Sulla circostanza di cui al cap. 10) si indicano i seguenti testi: -Giovanni Lotto presso l’Associazione Noi Insieme con sede in Padova -Laura Aristo, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1 -Mattia Temporin, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1

11) “Vero che, dall’anno 2006, il Sig. Goffredo Macolino partecipava agli eventi ed alle gite organizzate dal Club Ignoranti con sede in Padova, di cui egli era socio, accompagnato dalla Sig.ra Marilena Ferrato, che veniva presentata ai partecipanti quale propria compagna la Sig.ra Marilena Ferrato”;

Sulla circostanza di cui al cap. 11) si indicano i seguenti testi: -Rosita Fuggetti Sampaolesi, residente in Padova, via Tirana n. 25 -Sig.ra Borella D’Amore, presso Club degli Ignoranti con sede in Padova - Luisa Venuti, presso Club degli Ignoranti con sede in Padova - Renato Brunoro, residente in San Pietro in Viminario (PD)

12) “Vero che, dall’anno 2006, il Sig. Goffredo Macolino partecipava alle cene, alle manifestazioni ed agli eventi organizzati dal Circolo Ufficiali, di cui egli era membro con sede in Padova, accompagnato dalla Sig.ra Marilena Ferrato, che veniva presentata ai partecipanti quale propria compagna”;

Sulla circostanza di cui al cap. 12) si indicano a testi: - Luciano Morello, residente in Padova, via Tirana n. 48 - Barbara Marcato, residente in Padova, via Savonarola



-Laura Aristo, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1 -Mattia Temporin, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1

13) “Vero che, tenuto conto dell’attiva partecipazione alle attività della comunità parrocchiale di San Girolamo, ho manifestato il cordoglio della comunità parrocchiale ai figli del Sig. Goffredo Macolino ed alla sua compagna, Sig.ra Marilena Ferrato, mediante pubblicazione dell’articolo di cui al doc. 2, che si rammostra”;

14) “Vero che, dall’anno 2006, la Sig.ra Marilena Ferrato ed il sig. Goffredo Macolino partecipavano insieme sia alla messa delle 10.30 della domenica che si teneva nella Parrocchia di San Girolamo sia all’organizzazione di alcuni eventi parrocchiali e religiosi”;

Sulle circostanze di cui ai capi 13) e 14) si indicano i seguenti testi: -Don Giancarlo Smani, presso la Parrocchia di San Girolamo di Padova 15) “Vero che il Sig. Goffredo Macolino e la Sig.ra Marilena Ferrato si recavano assieme presso il supermercato Interspar di via Monte Cengio per acquistare beni alimentari e necessari per la propria famiglia”;

16) “Vero che il Sig. Goffredo Macolino accompagnava la Sig.ra Marilena Ferrato presso la farmacia sita nelle vicinanze di via Tirana”;

17) “Vero che in occasione dei compleanni e delle festività natalizie il Sig. Goffredo Macolino e la Sig.ra Marilena Ferrato, di comune accordo tra loro, decidevano ed acquistavano i regali per i nipoti del Sig. Goffredo Macolino e per i figli dello stesso”;

Sulle circostanze di cui ai capi 15), 16), 17) si indicano i seguenti testi:

-Bianca Facco, residente in Padova -Elia Prisco, residente in Ponte di Brenta (PD) -Riccardo Fattoretto, residente in Padova -Elena Milan, residente in Padova -Danilo Menorello, residente in Padova -Laura Aristo, residente in Sarmeola di Rubano



(PD), via Borromeo n. 1 -Mattia Temporin, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1

18) “Vero che, dall’anno 2006, in occasione dei pranzi, delle cene e degli incontri organizzati in occasione delle festività e delle ricorrenze della famiglia Ferrato e della famiglia della compagna del Sig. Mattia Temporin era presente il Sig. Goffredo Macolino”;

Sulle circostanze di cui al cap. 18), si indicano i seguenti testi: -Giancarlo Aristo, residente in Limena (PD), via D. Alighieri n. 8 - Margherita Turcato, residente in Limena (PD), via D. Alighieri n. 8 -Laura Aristo, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1 - Alessandra Aristo, residente in Caselle di Selvazzano (PD) - Annamaria Aristo, residente in Limena (PD), via D. Alighieri n. 8 -Mattia Temporin, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1

19) “Vero che, dall’anno 2006, il Sig. Goffredo Macolino e la Sig.ra Marilena Ferrato trascorrevano insieme le vacanze in cui sono state scattate le foto che mi si rammostrano ed indicate nei soggiorni di cui al doc. 6 e 7”;

Sulle circostanze di cui al cap. 19), si indicano i seguenti testi: - Mariangela Ballisai, residente in San Donà di Piave (VE) - Renato Brunoro, residente in San Pietro in Viminario (PD) -Laura Aristo, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1 -Mattia Temporin, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1

Si produce copia della fattura dell’albergo Pithaecusa di Casamicciola Terme (NA) (doc. 6), nonché copia della prenotazione del soggiorno estivo emessa da Cervia Turismo (doc. 7), da cui emerge che, rispettivamente, nell’estate 2007 e 2011 la coppia Marilena Ferrato e Goffredo Macolino hanno trascorso insieme le vacanze estive.



20) “Vero che in data 3/03/2012 il Sig. Goffredo Macolino, deceduto in data 28/03/2012, acquistava un paio di orecchini in oro con brillanti che provvedeva a regalare alla Sig.ra Marilena Ferrato, accompagnato dal biglietto con scritto “Più di tante parole parla il mio cuore, “auguri”;

Sulle circostanze di cui al cap. 20), si indicano i seguenti testi: - Simonetta Moretto, presso l'esercizio commerciale “ Galleria Punto 9” in Padova -Prima Rosa Bernardi, residente in Padova, via E. Salgari n. 12/1 -Giovanna Colla, residente in Montegrotto Terme (PD) -Laura Aristo, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1 -Mattia Temporin, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1

Si produce copia delle n. 2 ricevute fiscali emesse dalla gioielleria “Galleria Punto 9 di Moretto Simonetta” con sede in Padova e relativo biglietto di auguri allegato (doc. 8).

In merito alla reciproca assistenza morale e materiale:

21) “Vero che in occasione dell'operazione chirurgica al ginocchio subita dal Sig. Goffredo Macolino presso la clinica Villa Maria con sede in Padova, via delle Melette, nell'anno 2009, effettuata dal Dott. Sebastiano Pillirone, la Sig.ra Marilena Ferrato si recava quotidianamente a far visita al proprio compagno, Sig. Goffredo Macolino, prestando la relativa assistenza”;

Sulla circostanza di cui al cap. 21), si indica il seguente teste:

-Dott. Sebastiano Pillirone, presso clinica Villa Maria, via delle Melette Padova.

22) “Vero che la Sig.ra Marilena Ferrato accompagnava il Sig. Goffredo Macolino dal medico di base di quest'ultimo, Dott.ssa Annalisa Moro, in occasione delle visite mediche periodiche cui lo stesso si sottoponeva”;



Sulla circostanza di cui al cap. 22), si indica il seguente teste: -Dott.ssa Annalisa Moro, presso lo studio in Padova, via Tirana n. 8

In merito alle sofferenze patite post mortem dalla Sig.ra Marilena Ferrato:

23)“Vero che la Sig.ra Marilena Ferrato era sposata con il Sig. Armando Temporin, deceduto in data 22/08/1987, in conseguenza di infarto”;

24) “Vero che dal matrimonio con il Sig. Armando Temporin nasceva l’unico figlio Mattia nel 1976”;

25) “Vero che la prima relazione sentimentale intrapresa dalla Sig.ra Marilena Ferrato, dopo la morte del marito, Sig. Armando Temporin, avvenuta il 22/08/1987, come da certificato di morte di cui al doc. 9, è stata quella con il Sig. Goffredo Macolino”;

26) “Vero che il Sig. Mattia Temporin vive con la compagna, Sig.ra Laura Aristo dal 2009”;

27) “Vero che il Sig. Mattia Temporin è occupato alle dipendenze della società Ritmo con sede in Bressio (PD), quale dirigente dell’area export ”;

28) “Vero che il Sig. Mattia Temporin ogni mese, per motivi di lavoro, soggiorna all’estero per circa due settimane”;

29) “Vero che la Sig.ra Marilena Ferrato dalla data della morte del Sig. Goffredo Macolino (28/03/2012) rifiuta gli inviti delle amiche che le chiedono di uscire”;

30) “Vero che, in più occasioni, la Sig.ra Marilena Ferrato, scoppia in pianti pensando al compagno scomparso, Sig. Goffredo Macolino”;

31) “Vero che la Sig.ra Marilena Ferrato chiama al telefono il figlio durante la notte”;



32) “Vero che la Sig.ra Marilena Ferrato, a seguito del decesso del Sig. Goffredo Macolino (28/03/2012), ha cessato di partecipare agli eventi organizzati dal Circolo Ufficiali, dal Club degli Ignoranti e dall’Associazione Noi insieme”.

Sulle circostanze di cui ai capi da 23) a 32), si indicano i seguenti testi: -Giovanni Lotto presso l’Associazione Noi Insieme con sede in Padova -Prima Rosa Bernardi, residente in Padova, via E. Salgari n. 12/1 - Dina Pavanello, residente in Padova, via Torino n. 5 - Giovanna Colla, residente in Montegrotto Terme (PD), via Aureliana n. 29 -Francesca Vendrame, residente in Santo Stino di Livenza (VE), via G. Verga n. 18 -Laura Aristo, residente in Sarameola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1 -Mattia Temporin, residente in Sarameola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1 - Rosita Fuggetti Sampaolesi residente in Padova, via Tirana n. 25 - Borella D’Amore, presso Club degli Ignoranti con sede in Padova - Luisa Venuti, presso Club degli Ignoranti con sede in Padova.

Si produce copia del certificato di morte del Sig. Armando Temporin (doc. 9) e documento del Sig. Mattia Temporin dal quale risulta che egli risiede in Sarameola Rubano (PD), via Borromeo n. 1 (doc. 10).

In merito alla conduzione dalla famiglia costituita dal Sig. Goffredo Macolino e dalla sig.ra Marilena Ferrato

33) “Vero che il Sig. Goffredo Macolino, nel 2006, acquistava una cucina nuova”;

34) “Vero che la Sig.ra Marilena Ferrato cucinava quotidianamente per la famiglia costituita con il Sig. Goffredo Macolino”;

35) “Vero che la Sig.ra Marilena Ferrato si occupava delle pulizie e del ménage della casa in cui coabitava con il Sig. Goffredo Macolino”;

36) “Vero che, dal 2006, alla domestica di casa Macolino, Sig.ra Benita, veniva ridotto l’orario di lavoro da sei a tre ore”.



37) “Vero che la Sig.ra Marilena Ferrato, di comune accordo con il Sig. Goffredo Macolino acquistavano elettrodomestici ed accessori per l’abitazione in cui abitavano”.

Sulle circostanze di cui ai capi da 33) a 37) si indicano i seguenti testi: - Giovanna Colla, residente in Montegrotto Terme (PD), via Aureliana n. 29 -Laura Aristo, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1 -Mattia Temporin, residente in Sarmeola di Rubano (PD), via Borromeo n. 1

Si chiede venga disposta CTU volta ad accertare tutti i danni di ordine psichico patiti dalla Sig.ra Marilena Ferrato in conseguenza della perdita del compagno, Sig. Goffredo Macolino, ed i conseguenti stati patologici insorti, nonché gli eventuali postumi invalidanti.

Si chiede altresì la prova per interpellò sui capitoli da 1) a 6), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 19), 21), da 33) a 37) degli attori Alberto, Maria e Stefano Macolino. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

CONCLUSIONI DI DANILLO SCALCO

nel merito, in via principale: i) accertata la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. Danilo Scalco, nonché la responsabilità esclusiva, in via solidale tra loro, del sig. Cristian Ioan e del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 3 e 283, comma 1 lett. d), d.lgs. 209/2005, rigettarsi integralmente la domanda attorea posta nei confronti del sig. Danilo Scalco, perché infondata in fatto ed in diritto; nel merito, in via subordinata e riconvenzionale: ii) nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità in capo al sig. Danilo Scalco, in qualità di proprietario dell’autoveicolo Toyota Rav 4, targato CV598FK, accertata e dichiarata



la reale entità dei danni patiti dall'attrice, rigettarsi comunque le domande attoree come formulate e limitarsi la chiesta condanna all'esito degli accertamenti di causa, con eliminazione di ogni esagerazione e/o voce e/o somma non dovuta e, contestualmente, condannarsi Axa Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare il sig. Danilo Scalco per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice; in ogni caso: iii) Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

CONCLUSIONI DI AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Ogni diversa avversaria domanda, eccezione, istanza rigettata, nel merito, in via preliminare e/o principale. 1. Anche alla luce della intervenuta risoluzione del contratto di assicurazione (polizza 051629677-9) alla data del 22.3.12, rigettarsi ogni domanda diretta e/o in garanzia a carico di Axa, e/o qualunque altra, per assenza di copertura assicurativa e/o per carenza di legittimazione passiva di Axa (e di legittimazione attiva nei suoi confronti di Marilena Ferrato, di Alberto Stefano e Maria Macolino, di Danilo Scalco). Spese rifuse. 2. In subordine, o comunque, rigettarsi ogni domanda a carico di Axa per sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 122, 3, e 283, 1. b. d., C.d.A., (e, dunque, anche per cessazione ex lege degli effetti della polizza a far data dal 22.3.12) e/o, comunque, perché lo Ioan non era munito della prescritta abilitazione alla guida e/o per la volontarietà dell'omicidio e/o perché infondata in fatto ed in diritto. Spese rifuse. In via subordinata, nella davvero denegatissima ipotesi in cui si ritenesse possibile una qualche condanna di Axa, limitarsi la medesima in ragione degli accertamenti tutti sia in punto an debeatur che in punto quantum debeatur. Con riserva, in tale ipotesi, di agire a



carico di chi spetti per il recupero di dette somme. Spese compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa. In via istruttoria. Come da memorie ex art. 183 c.p.c., VI comma, 2 e 3, per quanto non già ammesso e assunto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le domande risarcitorie dei figli della vittima

Alberto, Stefano e Maria Macolino hanno convenuto in giudizio Cristian Ioan e Assicurazioni Generali s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del padre Goffredo Macolino in un sinistro stradale del giorno 28 marzo 2012. Con distinto atto di citazione hanno esteso la domanda, in via alternativa, anche nei confronti del proprietario del veicolo investitore, Danilo Scalco, e della sua compagnia, Axa Assicurazioni s.p.a. Hanno allegato:

1.1. che il genitore era stato travolto e ucciso lungo l'attraversamento pedonale in corrispondenza tra Via Vicenza e Via Tirana di Padova da Cristian Ioan alla guida dell'automobile Toyota RAV 4, tg. CV 598FK, rubata il 22 marzo precedente. L'automobilista procedeva in stato di ebbrezza alcolica, alla sconsiderata velocità di 90 km/h e aveva oltrepassato un segnale di senso vietato insistente negli ultimi 19 metri di Via Tirana. Non aveva prestato soccorso ed era fuggito. La ricostruzione del sinistro risultava dalla relazione tecnica del consulente del Pubblico Ministero p.i. Agostino Chinello nel procedimento penale n. 3926/12 R.G.N.R.;

1.2. che la tragedia li aveva lasciati nel dolore più cupo, sconvolgendo le loro vite. Avevano perso la madre dodici anni prima. I rapporti con il padre erano sempre stati sereni. Nonostante non fossero conviventi, lo frequentavano assiduamente e usufruivano del suo sostegno anche materiale. Goffredo Macolino, noto nell'ambiente calcistico perché era stato un calciatore di alto livello, era solito



accompagnare agli allenamenti il nipote Stefano – giovane atleta di 16 anni - e curava personalmente il rapporto con il suo procuratore sportivo. Costituiva per il figlio Alberto un punto di riferimento per le scelte da assumere nell'interesse della carriera professionistica di Stefano. Trascorreva il tempo libero in compagnia dei figli e li aiutava con cospicue e continuative elargizioni di denaro;

1.3 che la domanda di condanna veniva proposta, oltre che nei confronti del responsabile Cristian Ioan, anche di Assicurazioni Generali s.p.a., in nome e per conto della CONSAP Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283, comma 1, lett. d) e 287 C.d.A.;

1.4 di ritenere necessario estendere le domande di risarcimento anche contro Danilo Scalco e Axa Assicurazioni s.p.a.¹, tenuto conto dell'ordinanza 15 gennaio 2013, con cui era stata negata la provvisoria contro Generali Assicurazioni s.p.a..

Con note autorizzate 17 giugno 2013 relative a una seconda richiesta di provvisoria e con la prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. gli attori hanno aggiunto che il rapporto dei carabinieri 22 marzo 2012, la documentazione fotografica e le dichiarazioni di Danilo Scalco dimostravano la manomissione del cancello d'ingresso dell'abitazione del derubato, che il cortile dove era custodita l'automobile fosse interamente recintato e la forzatura della serratura del veicolo. D'altronde, la distinzione tra circolazione *invito domino* e *prohibente domino* posta dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada a fondamento delle proprie difese non si

¹ Le nuove domande sono state formulate nella causa n. 1059/13 R.G. riunita alla causa n. 8712/12 R.G. all'udienza 20 giugno 2013. La proposizione di una causa separata è stata giustificata dal fatto che gli attori non avevano chiesto l'autorizzazione alla citazione dei terzi all'udienza ex art. 183 c.p.c.



giustifica più alla luce dell'art. 122, III co. C.d.A.: non erano rilevanti le modalità del furto né la negligenza del proprietario.

Alberto, Stefano e Maria Macolino hanno lamentato i seguenti danni:

- a) il danno da perdita della vita. Nel frangente tra la lesione alla salute e la morte, la vittima, ancorché incapace di intendere e di volere, era divenuta titolare di un diritto risarcitorio, derivante dall'aver perso la possibilità di vivere, trasmesso *iure hereditatis*. Il pregiudizio deve essere considerato alla stregua di un danno biologico permanente pari al 100%;
- b) il danno non patrimoniale morale soggettivo e da perdita del rapporto parentale, quantificabile nella somma di euro 308.700,00 per ciascun figlio in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano;
- c) il danno patrimoniale da lucro cessante pari alla capitalizzazione delle abituali dazioni di denaro effettuate dal defunto in favore dei figli;
- d) il danno patrimoniale emergente, determinato in euro 10.298,00 per le spese funerarie e cimiteriali, oltre alla somma sostenuta dagli attori per l'assistenza tecnica e legale nell'ambito del procedimento penale relativo all'omicidio del genitore.

2. Le domande risarcitorie della convivente

Con comparsa d'intervento 20 dicembre 2012, precedente alla prima udienza del 10 gennaio 2013, si è costituita Marilena Ferrato. Dopo aver ricostruito l'incidente stradale, ha allegato di essere stata dal 2006 la convivente *more uxorio* di Goffredo Macolino. Ha precisato di averlo incontrato in occasione del festeggiamento del Capodanno del 2005, quando oramai erano entrambi vedovi da tempo e i figli del compagno erano adulti e sposati. Avevano iniziato a frequentarsi e da lì a poco a



convivere presso la residenza del Macolino. Avevano condiviso interessi e la frequentazione di persone. Macolino provvedeva personalmente a far fronte a tutte le spese necessarie per la vita quotidiana. A fronte delle difese della compagnia di assicurazione, Marilena Ferrato ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa Danilo Scalco e la sua compagnia di assicurazione e ha contestato che la residenza anagrafica rilevi ai fini di valutare la sussistenza di un rapporto di convivenza. La terza intervenuta ha lamentato:

a) un danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quantificabile in euro 300.000,00 secondo i criteri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano. La morte di Goffredo Macolino aveva comportato una perdita affettiva e morale importante, aggravata non solo dalle circostanze brutali e cruente dell'incidente, ma anche dalla particolare situazione di Marilena Ferrato. Perso il marito nel 1987, dopo diciotto anni di vedovanza era riuscita a stringere un nuovo legame affettivo conclusosi tragicamente. La donna, oramai sessantasettenne, aveva visto sconvolte le proprie abitudini, caratterizzate da una vita sociale molto intensa;

b) un danno patrimoniale poiché il compagno sosteneva le ordinarie spese quotidiane e garantiva alla coppia un elevato tenore di vita. Marilena Ferrato aveva dovuto fare ritorno alla propria abitazione e affrontare con la sola pensione gli incombeni di ogni giorno. Il danno poteva essere stimato nella somma di euro di 50.000,00, corrispondente alla capitalizzazione per dieci anni delle elargizioni e degli esborsi mensili ricevuti, quantificabili nella somma di circa euro 420,00.



3. La difesa del conducente

Il convenuto Cristian Ioan non ha contestato la ricostruzione del sinistro stradale².

Si è difeso deducendo:

3.1. che il danno tanatologico non può essere fatto valere *iure successionis* dagli eredi, trattandosi di diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare e da questo fruibile solo in natura. Goffredo Macolino era deceduto pressoché istantaneamente in seguito all'investimento. In assenza di un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto illecito e la morte, non è risarcibile nemmeno il danno biologico. Un danno morale è a sua volta configurabile solo laddove la vittima abbia avuto il tempo per maturare la consapevolezza della fine imminente;

3.2 che la richiesta di risarcire sia il danno non patrimoniale morale soggettivo sia il danno da perdita del rapporto parentale rappresenta un'inammissibile duplicazione: la sofferenza causata dalla perdita del congiunto costituisce una voce unitaria. Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, occorre personalizzare il danno alla luce delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età avanzata della vittima (76 anni), dell'assenza di un rapporto di convivenza con i figli, oramai adulti ed economicamente indipendenti;

3.3 che se non era contestato il danno emergente, mancava la prova delle asserite abituali dazioni di denaro in favore dei figli. Gli attori avevano un'età compresa fra i 38 e i 45 anni e non convivevano con il genitore: specie in presenza di allegazioni del tutto generiche, era presumibile una loro indipendenza non solo morale ma anche economica;

² Cfr. comparsa di costituzione e risposta, fg. 1



3.4 che non sussiste una responsabilità solidale con il Fondo di Garanzia Vittime della Strada e, per esso, di Assicurazioni Generali s.p.a.. Venuta meno la polizza stipulata da Danilo Scalco il giorno successivo alla denuncia del furto, resta applicabile l'art. 283, I co. lett. d) C.d.A., secondo cui il Fondo di Garanzia è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

4. La difesa del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Assicurazioni Generali s.p.a. ha contestato sia la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia sia la quantificazione dei danni. Sul presupposto del rinvio a giudizio di Cristian Ioan per il delitto di omicidio volontario, all'udienza ex art. 183 c.p.c. ha anche contestato che l'assicurazione obbligatoria per la r.c.a. copra i fatti dolosi.

4.1 La legittimazione del Fondo di Garanzia è limitata dagli artt. 122, III co. e 283, I co., lett. d C.d.A. all'ipotesi di circolazione *prohibente domino*. Occorre che la circolazione avvenga non solo senza il consenso del proprietario, ma contro la sua volontà. Nonostante l'automobile fosse stata illegittimamente sottratta a Danilo Scalco nel cortile dell'abitazione, la circolazione era avvenuta *invito domino* con conseguente responsabilità solidale del proprietario ai sensi dell'art. 2054, III co. c.c. e della sua assicurazione. Il proprietario non aveva adottato le misure esigibili per evitare il furto e in particolare non aveva chiuso a chiave il veicolo o adottato misure equivalenti:

- la forzatura del motorino del cancello elettrico dell'abitazione non era stata dimostrata. Nulla escludeva che il motore del cancello fosse non funzionante già da prima del furto. Nella denuncia era precisato che i ladri avevano urtato il cancello fuoriuscendo con la vettura;



- l'automobile era stata "abbandonata" all'aperto nel giardino con il dispositivo di chiusura delle portiere non inserito e le chiavi di accensione nel quadro. Non era credibile che Danilo Scalco potesse essersi dimenticato di precisare ai carabinieri che la chiave menzionata nella denuncia fosse spezzata. La presenza delle chiavi nell'abitacolo risultava dalla denuncia di furto e dalle dichiarazioni del vigile del fuoco Marco Minozzi. Dai verbali d'interrogatorio di Cristian Ioan emergeva che l'imputato avesse sostenuto di aver trovato l'automobile con le chiavi inserite. Gli arnesi atti allo scasso ritrovati nel bagagliaio servivano per commettere reati contro il patrimonio e non erano stati utilizzati per il furto del veicolo. Anche il coindagato Valentin Marius Bacnasu aveva fatto riferimento a una jeep con le chiavi;

- non era rilevante il ritrovamento di un cacciavite nell'abitacolo il giorno dell'incidente stradale. La presenza del cacciavite – da provare – era comunque riconducibile a un secondo delitto commesso da Cristian Ioan successivamente al furto dell'automobile.

Non essendo integrata un'ipotesi di circolazione *prohibente domino*, il contratto di assicurazione stipulato da Danilo Scalco non si era risolto e la sua responsabilità era coperta dall'assicuratore privato della r.c.a.. Il danneggiato doveva esperire azione diretta non contro il Fondo di Garanzia Vittime della Strada bensì contro la compagnia assicurativa del veicolo, obbligata a tenere indenne il proprietario e a provvedere al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 144 C.d.A..

4.2 Con riferimento alla quantificazione dei danni, la difesa del Fondo di Garanzia ha contestato la risarcibilità del danno da morte e precisato che il danno non patrimoniale da perdita del congiunto deve essere provato attraverso precise allegazioni. Occorreva tener conto che i familiari non erano conviventi. Le spese funerarie erano eccessive e non corrispondenti alla documentazione depositata. Le



spese del procedimento penale, oltre a non essere provate, non potevano essere pretese dal Fondo di Garanzia sia perché Assicurazioni Generali s.p.a. era rimasta estranea al procedimento penale, sia perché si tratta di un compenso liquidabile dal solo giudice penale. Analoghe considerazioni dovevano essere svolte per le spese del consulente di parte. Marilena Ferrato doveva provare un saldo e duraturo legame affettivo assimilabile al rapporto coniugale. Dai documenti depositati risultava che Goffredo Macolino e Marilena Ferrato mantenessero residenze distinte rispettivamente in Via Tirana e in Via Vespucci. Non era provata la convivenza e comunque il legame risaliva a non oltre il 2006.

5. La difesa del proprietario dell'automobile rubata

Autorizzata la chiamata in causa all'esito della prima udienza³ si sono costituiti, su citazione di Marilena Ferrato, Danilo Scalco e la sua compagnia di assicurazione Axa spa. Alberto Macolino, Stefano Macolino e Maria Macolino hanno invece promosso un'autonoma causa contro lo Scalco e la sua compagnia, riunita a quella n. 8712/12 R.G. all'udienza 20 giugno 2013. Il proprietario dell'automobile Toyota RAV 4, oltre a chiedere in subordine di essere manlevato dalla propria compagnia Axa Assicurazioni s.p.a., ha contestato la ricostruzione dei fatti di Assicurazioni Generali s.p.a. e la quantificazione dei danni.

5.1 L'automobile era stata parcheggiata sul retro dell'abitazione all'interno di un cortile di proprietà esclusiva. I ladri si erano introdotti all'interno dal cancello elettrico forzandolo e danneggiando il motorino come risultava dal rapporto dei Carabinieri 22 marzo 2012. Avevano aperto con la forza l'automobile ed erano riusciti a metterla in moto. Il proprietario era stato svegliato dal motore, aveva

³ Cfr. ordinanza 15 gennaio 2013



avvertito subito i carabinieri e la mattina presentato denuncia. Nel farlo, aveva solo dimenticato di precisare che la chiave all'interno del vano porta oggetti era la parte finale di un chiave spezzata, senza la parte elettronica contenente il codice di accensione. Il consulente tecnico del P.M. p.i. Agostino Chinello aveva affermato che la messa in moto era avvenuta con un corpo contundente sul blocco di avviamento, verosimilmente un cacciavite, e i carabinieri non avevano rinvenuto alcuna chiave di accensione all'interno del veicolo. Il blocco di accensione era stato trovato rotto e sul tappetino era presente un cacciavite. Non era stata rinvenuta alcuna chiave di accensione. Le dichiarazioni degli imputati provenivano da persone non attendibili sia perché parti interessate sia perché al momento dei fatti erano sotto l'effetto di sostanze alcoliche.

5.2 Marilena Ferrato non aveva provato la convivenza *more uxorio* e pretendeva comunque una somma eccessiva tenuto conto dell'età avanzata, della breve durata della relazione e dell'esistenza di altri congiunti stretti. Non vi era alcuna prova di un contributo mensile della persona deceduta in suo favore. Il danno da perdita del rapporto parentale lamentato dai figli era eccessivo tenuto conto dell'assenza di convivenza e dell'esistenza di altri familiari. Il danno da lesione del diritto alla vita non era liquidabile per mancanza del requisito della sopravvivenza per un tempo apprezzabile. Il danno patrimoniale non era dimostrato. I costi del legale del procedimento penale e del consulente tecnico avrebbero dovuto essere liquidati dal giudice penale.

6. La difesa della compagnia dell'automobile rubata

Ribadita la versione dei fatti di Danilo Scalco, Axa Assicurazioni s.p.a. ha dedotto che la denuncia di furto dell'automobile aveva reso priva di effetto la polizza ai



sensi dell'art. 122, III co. C.d.A.. La disposizione non distingue tra circolazione *invito domino* e *prohibente domino*. Lo scioglimento del contratto avviene *ipso iure*, con la conseguenza che il veicolo alla data del 28 marzo 2016 era privo di copertura assicurativa. Con la nota 17 giugno 2012 la compagnia ha aggiunto che la garanzia assicurativa non può operare anche perché al momento dell'investimento Cristian Ioan era persona non munita di patente di guida. In ordine alle pretese risarcitorie, Axa Assicurazioni s.p.a. non ha contestato il rapporto di convivenza tra Goffredo Macolino e Marilena Ferrato. Ha contestato l'entità della pretesa economica e il fatto che ella avesse subito perdite anche patrimoniali. Il lungo periodo di vedovanza, durante il quale era sempre rimasta sola occupandosi di un figlio, consentiva di presumere che fosse autosufficiente sotto il profilo patrimoniale. Sulle pretese risarcitorie dei figli di Goffredo Macolino la compagnia ha sviluppato considerazioni analoghe a Danilo Scalco e Assicurazioni Generali s.p.a..

7. Il processo

Nel corso del processo sono state rigettate con ordinanze 15 gennaio 2013 e 21 giugno 2013 le istanze di provvisori dei danneggiati nei confronti delle compagnie di assicurazione e con ordinanza 28 febbraio 2014 si è deciso sulle prove. Con il consenso di tutte le parti in data 26 febbraio 2014 è stata acquisita la sentenza della Corte d'Assise di Padova 23 febbraio 2013, n. 1. L'istruttoria orale ha riguardato le modalità del furto dell'automobile Toyota Rav 4 e il rapporto di convivenza fra Goffredo Macolino e Marilena Ferrato. Sono stati interrogati gli attori Danilo Scalco, Alberto Marcolino e Maria Marcolino e sono stati escussi come testimoni Luca Lombardo, Laura Aristo, Prima Rosa Bernardi, Ilaria Scalco, Marco Minozzi e Fabio Rollo.



8. La ricostruzione dei fatti e le valutazioni della Corte di Assise di Padova

Le parti convenute non si sono difese nel presente processo negando la responsabilità del conducente Cristian Ioan per il sinistro stradale mortale. Il fatto è stato anche oggetto di un giudizio innanzi alla Corte d'Assise perché a Cristian Ioan era stato contestato il delitto di omicidio volontario. Con sentenza 23 ottobre 2013, n. 1/13, la Corte d'Assise di Padova ha condannato Cristian Ioan per il delitto di omicidio colposo, così riqualificata l'originaria imputazione di omicidio doloso, nonché per i reati di guida senza patente, omissione di soccorso e ricettazione dell'automobile Toyota Rav 4 rubata a Danilo Scalco.

8.1 Neanche nel corso del processo penale è mai stato posto in discussione che alla guida dell'automobile che investì e uccise Goffredo Macolino vi fosse Cristian Ioan. La circostanza era stata ammessa dallo stesso imputato⁴. La parte principale della motivazione della sentenza penale riguarda la ricostruzione del sinistro stradale ai fini di valutare l'elemento psicologico del reato. La Corte ha svolto un accertamento peritale⁵ che ha indotto a ritenere parzialmente inattendibili le conclusioni del consulente del P.M.. Nel corso delle indagini la contestazione provvisoria di omicidio colposo era stata trasformata in omicidio volontario quando – ferma la gravità delle violazioni connesse alla velocità elevata, alla guida contromano e senza patente – era stato ritenuto che l'automobilista, nonostante l'avvistamento del pedone in attraversamento, avesse intrapreso una manovra di svolta a destra, pur d'immettersi in Via Vicenza per raggiungere dei connazionali al bar, anche al costo di travolgere il pedone. L'ipotesi accusatoria era incentrata sulla posizione del pedone Macolino in attraversamento da sinistra a destra rispetto alla direttiva di marcia e tale quindi da consentire una sua facile avvistabilità, tenuto anche conto

⁴ Cfr. pag. 9 della motivazione della sentenza

⁵ Le parti non hanno prodotto la perizia svolta al dibattimento



che secondo il consulente p.i. Agostino Chinello al momento dell'investimento il pedone aveva quasi completato l'attraversamento del passaggio pedonale. La Corte d'Assise pone in risalto due nuove circostanze: a) grazie alla deposizione del teste oculare Rosita Sampaolesi, era emerso che il pedone doveva collocarsi (rispetto all'automobilista) sul margine destro della carreggiata e non sinistro; b) il perito aveva individuato delle nuove tracce (traccia gommosa immediatamente dopo il cordolo ascrivibile alla ruota anteriore destra dell'automobile Toyota RAV 4 e leggera traccia gommosa dopo il punto d'impatto con il pedone), che permettevano di compiere valutazioni sulla percezione del pericolo e sulla manovra diversiva posta in essere dal conducente. L'automobilista era stato in grado di accorgersi del pericolo solo tardivamente dopo l'impatto contro un cordolo, quando oramai non era più in grado di evitarlo nonostante una repentina sterzata a sinistra. La Corte conclude che la dinamica del sinistro consente di ritenere superate quelle valutazioni delle componenti conoscitive e decisionali che in precedenza avevano portato a qualificare l'atteggiamento psicologico come doloso⁶. Gli elementi valorizzati sono: l'avvistamento tardivo del pedone in tempo non più utile per potersi diversamente determinare; la manovra di emergenza posta in essere nel momento immediatamente precedente all'investimento; la parziale ingovernabilità del veicolo per un inaspettato urto contro un cordolo; la mancata conoscenza da parte del conducente dello stato dei luoghi; lo stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche; l'assenza di un obiettivo finalistico della condotta e la considerazione che la velocità e lo stato dei luoghi avrebbero comportato l'attraversamento di una via altamente trafficata a velocità molto elevata. Atteso che le considerazioni svolte nel presente processo sul carattere

⁶Cfr. pag. 20 - 25 della motivazione della sentenza



doloso della condotta dell'automobilista si basano unicamente sull'imputazione elevata a Cristian Ioan e che non sono state portate all'attenzione del giudicante nuove prove, deve ritenersi che il carattere meramente colposo della condotta del conducente possa ritenersi un dato oramai acquisito per le approfondite e convincenti considerazioni svolte dal giudice penale.

8.2 La Corte d'Assise dà atto della differenza fra la denuncia di furto e le dichiarazioni dibattimentali di Danilo Scalco circa la presenza di una chiave funzionante all'interno dell'automobile al momento del furto⁷. Secondo il Giudice penale Scalco si sarebbe limitato a chiarire il contenuto della precedente denuncia. Viene anche spiegato che Valentin Marius Bacnasu, la persona inizialmente sospettata dell'omicidio, dopo il fermo di p.g. aveva riferito in ordine alla disponibilità dell'automobile Toyota Rav 4 in capo a Cristian Ioan. Bacnasu aveva raccontato che, a dire di Ioan Nicusor, il giorno dell'investimento Cristian Ioan disponeva delle chiavi del veicolo⁸. Cristian Ioan durante l'interrogatorio successivo al fermo aveva invece sostenuto di aver trovato l'automobile nelle vicinanze del loro appartamento, con le chiavi inserite.⁹ L'imputato aveva escluso che il veicolo gli fosse stato consegnato da altri. Così facendo – osserva la Corte – si sarebbe comunque appropriato di una *res furtiva* abbandonata dal ladro perché la provenienza illecita del bene era immediatamente percepibile da chiunque fosse salito a bordo¹⁰.

8.3 Il Giudice penale non ritiene credibile che le chiavi fossero presenti all'interno del veicolo Toyota Rav 4. Le dichiarazioni di Cristian Ioan – spiega la Corte d'Assise

⁷ Cfr. pag. 2 della motivazione della sentenza

⁸ Cf. pag. 4 della motivazione della sentenza

⁹ Cfr. pag. 10 della motivazione della sentenza

¹⁰ Cfr. pag. 34 della motivazione della sentenza



- appaiono finalizzate a non coinvolgere la persona che gli aveva ceduto l'automobile. Gli accertamenti all'interno del veicolo non avevano consentito di rinvenire le chiavi di accensione. Il consulente del P.M. aveva accertato che il blocco di accensione si presentava con il lembo inserito chiave forzato, circostanza compatibile con il rinvenimento sul tappetino di un cacciavite. Il denunciante Scalco aveva raccontato al dibattimento che nell'abitacolo era rinvenibile solo un pezzo di chiave rotta. Valentin Marius Bacnasu non aveva dichiarato di aver visto Cristian Ioan in possesso delle chiavi ma piuttosto che Cristian Ioan aveva ostentato la disponibilità delle chiavi e che il fratello Nicusor gli aveva riferito che il giorno dell'incidente Ioan aveva preso le chiavi dell'automobile¹¹.

9. Il furto dell'automobile Toyota Rav 4

Il sinistro stradale avvenne il 28 marzo 2012. Danilo Scalco aveva denunciato il furto dell'automobile Toyota Rav 4 di sua proprietà il 22 marzo precedente, specificando che la sottrazione era avvenuta fra le ore 4:45 e le 5:00 ad opera di ignoti che si erano introdotti nel cortile della sua abitazione. Sulla base delle prove acquisite, a fronte delle diverse allegazioni delle parti, deve concludersi che l'automobile fosse stata parcheggiata sul retro dell'abitazione, all'interno di un giardino interamente recintato e con il cancello elettrico chiuso. Non era stato bloccato il dispositivo di apertura dell'automobile e all'interno dell'abitacolo era stata lasciata una copia delle chiavi. Il veicolo non era visibile dal cancello ma dai campi sul retro o da una strada che si trova oltre i campi.

9.1 Attesa la motivazione della sentenza penale, appaiono opportune alcune considerazioni preliminari. Per il Giudice penale non era dirimente, ai fini della

¹¹ Cfr. pag. 34 della motivazione della sentenza



valutazione della responsabilità di Cristian Ioan per il reato di ricettazione, stabilire se l'imputato disponesse o no delle chiavi dell'automobile. Anche qualora Cristian Ioan avesse avuto la disponibilità delle chiavi, il tempo trascorso fra furto e l'accertata disponibilità del mezzo, in assenza di una confessione o di altre prove, non avrebbe consentito di stabilire che Cristian Ioan fosse il ladro. Nello stesso tempo, la presenza nell'automobile dei documenti¹² che permettevano di risalire al proprietario, rendeva ragionevolmente certo che Cristian Ioan fosse a conoscenza dell'origine furtiva del veicolo. Nel processo penale, in secondo luogo, non era in alcun modo emersa la questione fondamentale dibattuta nel presente processo. Ferma la responsabilità civile del conducente, si discute se delle conseguenze civili del fatto illecito debba farsi carico il Fondo di Garanzia Vittime della Strada o la compagnia assicuratrice del veicolo. L'eventuale responsabilità della compagnia assicuratrice del veicolo è a sua volta collegata alla responsabilità civile ex art. 2054, III co. c.c. di Danilo Scalco. Il proprietario del veicolo ha il concreto interesse a sostenere di aver diligentemente custodito il veicolo la notte del furto. Nel processo penale Scalco appariva invece semplicemente come il derubato, un teste non portatore di alcun interesse. Non deve nemmeno dimenticarsi, in terzo luogo, che non vi è coincidenza fra le prove prese in esame nel processo penale e in quello civile. La Corte d'Assise non ha potuto in particolare prendere in considerazione la testimonianza del vigile del Fuoco Marco Minozzi.

9.2 Che le portiere dell'automobile non fossero chiuse, dopo essere stato dichiarato nella denuncia, fu riconosciuto da Danilo Scalco anche davanti alla Corte d'Assise in data 4 luglio 2013: *"l'auto si trovava nel parcheggio privato e si trovava aperta"*¹³.

¹² Cfr. annotazione 22 marzo 2012, doc. 5 difesa Axa Assicurazioni s.p.a.: con l'automobile erano stati rubati l'assicurazione i documenti di circolazione

¹³ Cfr. doc. 36 Assicurazioni Generali s.p.a., verbale ud. 4 luglio 2013, seconda pagina



Qualora Danilo Scalco per qualche ragione si fosse confuso al momento della denuncia e si fosse nuovamente confuso avanti alla Corte d'Assise, avrebbe dovuto cercare di giustificare come possa essere caduto a distanza di tempo nello stesso errore.

Il rapporto d'intervento dei carabinieri 22 marzo 2012 richiamato dalla difesa di Danilo Scalco (*"ignoti s'introducevano all'interno del cortile e, scardinata (?) la serratura dell'auto ..."*)¹⁴ contiene un riassunto impreciso dei fatti. Nella denuncia di furto 22 marzo 2012 è riportato chiaramente che il dispositivo di chiusura non era stato inserito¹⁵. È vero piuttosto che nella relazione del consulente del P.M. p.i. Agostino Chinello si legge: *"chiave di avviamento mancante con lembo inserito forzato, serrature delle portiere con esiti di forzatura esterna"*¹⁶. La scarsa qualità delle fotocopie in bianco e nero delle fotografie allegate alla relazione depositata non aiutano. Che il consulente del P.M. sia caduto in errore è però molto probabile se si considera che nel verbale dei rilievi tecnici 29 marzo 2012 dei carabinieri è riportato: *"la serratura della portiera anteriore destra, sinistra e del portellone posteriore non presenta[no] segno alcuno di effrazione"*¹⁷.

9.3 Danilo Scalco nega fermamente di aver lasciato la notte del furto una chiave di accensione all'interno dell'abitacolo. Nella denuncia di furto è riportato per due volte¹⁸ (*"trovando le chiavi di avviamento all'interno dell'abitacolo": "chiavi a bordo: sì"*) che i ladri avevano trovato nell'abitacolo la chiave di accensione dell'automobile. È difficile credere, come sostenuto da Danilo Scalco nel corso dell'interrogatorio, che i militi possano aver frainteso il racconto del denunciante e

¹⁴ Doc. 4 difesa Danilo Scalco

¹⁵ Doc. 4 difesa Assicurazioni Generali s.p.a.,

¹⁶ Doc. 6 att., relazione c.t. P.M. 7 settembre 2012

¹⁷ Doc. 23 difesa Assicurazioni Generali s.p.a.

¹⁸ Cfr. doc. 4 difesa Assicurazioni Generali s.p.a.



che il medesimo abbia sottoscritto la denuncia senza rileggere o averne ricevuto lettura: *“ai carabinieri dissi semplicemente che all’interno dell’abitacolo vi era un pezzo di chiave; i carabinieri scrissero che la chiave era a bordo”*¹⁹. Non si comprende nemmeno perché Scalco avrebbe dovuto menzionare un pezzo di chiave se il moncone non poteva servire per mettere in moto il veicolo. Spesso i comportamenti umani non sono coerenti, ma nel caso concreto si vuole far credere una circostanza inverosimile. La dichiarazione resa nel corso dell’interrogatorio non corrisponde nemmeno al contenuto della comparsa di costituzione e risposta. Nell’atto introduttivo del presente giudizio si fa riferimento a una dimenticanza del denunciante²⁰, mentre nell’interrogatorio formale a un errore di comprensione da parte dei carabinieri.

Che Scalco nella denuncia disse il vero e che successivamente abbia raccontato il falso temendo di essere chiamato a rispondere civilmente della morte di Goffredo Macolino trova più conferme. Nell’annotazione di servizio 7 aprile 2012 c.c. Padova è riportato che il vigile avesse riferito di aver verosimilmente tolto la chiave dal blocco di accensione dell’automobile Rav 4. Appunto perché si dice *“verosimilmente”*, è stata acquisita la testimonianza di Marco Minozzi. Il vigile del fuoco si è detto sicuro di aver estratto la chiave dal blocco di accensione e ha sostenuto che il blocco di accensione non era manomesso: *“ho estratto la chiave dal blocco di accensione senza guanti. La chiave era integra; il blocco di accensione non era stato manomesso... sono sicuro di avere gettato la chiave o le chiavi all’interno del veicolo ... ricordo che non avuto alcuna difficoltà a togliere la chiave. E’ per questa ragione che ho affermato che il blocco non era stato manomesso ... ho visto il*

¹⁹ V. verbale ud. 23 settembre 2014

²⁰ V. comparsa di costituzione e risposta, fg. 6



*blocco di accensione, guardo sempre dove metto le mani*²¹. Marco Minozzi non è portatore di alcun particolare interesse: non ha motivo né di mentire né di non riconoscere di non essere in grado di ricordare i fatti a distanza di tempo. La sua testimonianza è precisa e non lascia spazio a interpretazioni alternative. Non si può supporre che Minozzi possa aver confuso una chiave con un arnese atto allo scasso. La testimonianza conferma una precedente dichiarazione altrettanto precisa riportata nel verbale di attività tecnica 7 aprile 2012 dei carabinieri: *“...Sul posto un vigile fuoco intervenuto per l’incidente tale Minozzi Marco riferiva di aver aperto l’autovettura RAV 4 senza guanti, al fine di metterla in sicurezza togliendo dal quadro le chiavi*”²². Subito dopo l’incidente stradale all’interno dell’automobile vi era ancora una chiave nel blocchetto di accensione. È ragionevole ritenere che la chiave fosse quella menzionata da Danilo Scalco nella denuncia.

Riferimenti alla chiave compaiono anche nelle dichiarazioni di due delle persone rimaste coinvolte nel procedimento penale. Il 30 marzo 2012 l’indagato Valentin Marius Bacnasu raccontò al P.M. di aver saputo che Cristian Ioan avesse le chiavi dell’automobile sia dallo stesso Cristian Ioan sia da tale Nicusor (Nicusor Ioan): *“Ioan era ubriaco ... Ad un certo punto io sono uscito di casa e prima di andare via ho sentito che Ioan diceva che aveva avuto da Rosu una Jeep della quale aveva le chiavi....Dopo essere arrivato in Piazza Mazzini ho fatto salire in macchina Nicusor e Gabriel e mi dicevano di andare verso casa perché Mimi [Ioan] era uscito di casa ubriaco fatto con le chiavi della macchina. ... Nicusor mi ha detto che aveva tentato di fermare suo fratello ma che non c’era riuscito e mi ha detto che Cristian aveva preso*

²¹ V. verbale ud. 23 settembre 2014

²² Doc. 19 difesa Assicurazioni Generali s.p.a.



le chiavi della macchina e che era partito sparato.”²³. Dalla trascrizione del verbale dell’interrogatorio risulta anche: *“in quel momento quando abbiamo litigato noi, ho saputo che lui ha le chiavi di una macchina, di una jeep e mi ha detto che ha “io ho la macchina”...ho saputo che lui ha questa macchina, che ha le chiavi che ha tutto quanto....”*²⁴. Nel confermare avanti il G.I.P. queste dichiarazioni, Valentin Marius Bacnasu aggiunse di aver visto le chiavi dell’automobile in mano a Cristian Ioan²⁵. Non solo dunque riferì dichiarazioni di altri ma raccontò anche di aver visto la chiave. Nella sentenza della Corte d’Assise si afferma che le dichiarazioni rese nel corso di quell’interrogatorio avevano trovato più riscontri. Non si comprende quale interesse potrebbe aver avuto Valentin Marius Bacnasu a mentire sulla specifica questione relativa alle chiavi dell’automobile.

Durante l’interrogatorio avanti il P.M. 5 luglio 2012 Cristian Ioan insistette sul fatto di aver trovato le chiavi all’interno dell’abitacolo dell’automobile. A fronte delle contestazioni del P.M. - contestazioni basate sulla relazione del consulente tecnico e sul mancato ritrovamento delle chiavi - l’indiziato non modificò la sua versione²⁶: *“... non è stata trovata nessuna chiave, perché la Polizia giudiziaria al momento del fatto l’ha aperta per cercare e trovare la chiave. La chiave non c’era. La chiave se l’è portata via lei, fuggendo, quella sera? // Non mi ricordo, però so di sicuro che aveva le chiavi dentro, perché l’ho accesa con le chiavi. //La macchina ha il blocco di accensione rotto. Il perito che l’ha analizzata ha trovato il blocco di accensione rotto. E siccome è stato trovato un cacciavite sul tappetino davanti, ritengo che il cacciavite*

²³ Doc. 16 difesa Assicurazioni Generali s.p.a.

²⁴ Doc. 17 difesa Assicurazioni Generali s.p.a., fg. 23. L’indagato continua a far riferimento alle chiavi a fg. 26, 35 e 37

²⁵ Doc. 18 difesa Assicurazioni Generali s.p.a.

²⁶ Doc. 14 difesa Assicurazioni Generali s.p.a., fg. 5



sia servito per farla funzionare e metterla in moto. // Non è vero, perché io ho acceso la macchina con la chiave. Non poteva avere, come dice lei, il contatto dove si accende la macchina, rotto. // Il consulente tecnico, nella consulenza in atti, dichiara che era rotto il blocco di accensione. Del resto, oggettivamente, la chiave non esiste in quella macchina, non è stata trovata. // Io ho detto che ho acceso quella macchina con la chiave e la chiave è rimasta in macchina, di sicuro.” Si concorda con la Corte d’Assise sul fatto che Cristian Ioan non sia credibile quando racconta di come fosse entrato in possesso del veicolo. La Corte spiega anche che Cristian Ioan potrebbe avere interesse a non coinvolgere la persona che gli aveva ceduto il veicolo indicata da Bancasu in Gheorghe Plescan. Il punto rilevante è però un altro: interessa comprendere se Cristian Ioan potesse avere qualche interesse a mentire in ordine alla chiave. L’azione che Cristian Ioan ammette di aver compiuto è comunque illecita. Lo riconosce anche la Corte laddove precisa che l’imputato non sembra aver interesse ad attenuare proprie responsabilità. Il riferimento alla chiave non appare finalizzata nemmeno a escludere la responsabilità di terzi.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte d’Assise sulla chiave non sono convincenti per più ragioni:

- è vero che nell’abitacolo non fu ritrovata la chiave ma non fu ritrovato nemmeno il moncone di chiave menzionato da ultimo da Danilo Scalco. Nessuno può escludere che la chiave sia andata involontariamente perduta nelle operazioni di recupero del veicolo;
- è vero che il consulente del P.M. – quello stesso consulente che ha sostenuto che la serratura della portiera era stata danneggiata - fa riferimento a un *“lembo inserito chiave forzato”*. Dalle fotografie che ha depositato la difesa Axa²⁷ risulta che al di

²⁷ Doc. 5 difesa Axa Assicurazioni s.p.a.



sotto del blocco di accensione vi sia stata una manomissione o vi sia stato un cedimento di un inserto plastificato. Non appare però evidente che un cacciavite sia stato utilizzato al posto della chiave di accensione. Non può nemmeno affermarsi con certezza che si tratti di una manomissione o almeno di una manomissione antecedente all'incidente stradale. Nel verbale dei rilievi tecnici sull'automobile 29 marzo 2012 dei carabinieri si menziona, a dimostrazione della violenza dell'urto, un cedimento strutturale dell'intera porzione anteriore dell'automobile, mentre stranamente nulla si dice in ordine alla manomissione del blocco di accensione²⁸. Dirimente è in ogni caso la testimonianza del vigile del fuoco Marco Minozzi non conosciuta dalla Corte d'Assise. Il vigile si è dimostrato molto sicuro dei propri ricordi. All'interno dell'automobile subito dopo l'incidente vi era ancora una chiave nel blocco di accensione;

- la presenza di un cacciavite nell'abitacolo può avere spiegazioni alternative. È possibile che qualcuno non in possesso della chiave lo abbia anche utilizzato in qualche momento per manomettere il sistema di accensione. Resta il fatto che a Danilo Scalco fu sottratta anche una chiave. Lo affermò nella immediatezza lo stesso Scalco e la chiave fu successivamente vista da ben tre persone: Cristian Ioan, Valentin Marius Bacnasu e Marco Minozzi. Potrebbe al più supporre che per un qualche oscuro movente Cristian Ioan e Valentin Marius Bacnasu possano essersi accordati per mentire in ordine alla chiave. Nessuna ulteriore possibile circolazione viziata d'informazioni può però esservi stata e pertanto rimarrebbero inspiegabili le dichiarazioni iniziali di Danilo Scalco e la testimonianza di Marco Minozzi;

²⁸Doc. 23 difesa Assicurazioni Generali s.p.a.



- Danilo Scalco non ha sicuramente reso un semplice chiarimento. È indispensabile precisare, tuttavia, che all'attenzione del Giudice penale non era stata portata la *querelle* sul soggetto civilmente responsabile. La Corte non aveva motivo per dubitare delle dichiarazioni del derubato;
- non è corretto che Valentin Marius Bacnasu non avesse mai dichiarato di aver visto Cristian Ioan in possesso delle chiavi. Durante l'interrogatorio avanti il G.I.P raccontò di averlo visto con in mano delle chiavi. Il contesto in cui la frase è inserita consente di affermare che Valentin Marius Bacnasu avesse visto in mano a Cristian Ioan le chiavi di un'automobile. Non risulta che Cristian Ioan avesse la disponibilità di altre automobili oltre alla Toyota Rav 4.

9.4 Dalla documentazione fotografica prodotta²⁹ si evince che la proprietà è delimitata da una recinzione in ferro, alta circa 1,5 m, a tratti coperta da siepe. L'accesso avviene attraverso un cancello elettrico con apertura "a libro" verso l'interno. Nel rubare l'automobile i ladri forzarono il cancello d'ingresso del giardino. Nella denuncia di furto 22 marzo 2016 Danilo Scalco dichiarò che era stato forzato il motorino del cancello elettrico. All'epoca il proprietario dell'automobile non aveva motivo per mentire su una circostanza del genere. Lo dimostrano indirettamente le sue ulteriori dichiarazioni sul mancato inserimento del dispositivo di chiusura dell'automobile e sulla chiave. Assicurazioni generali s.p.a. pretende di valorizzare della denuncia solo le dichiarazioni favorevoli alla propria tesi, come se all'epoca Danilo Scalco cercasse già di fornire falsi dettagli. Le iniziali dichiarazioni di Scalco trovano conferma:

²⁹ doc. 3, 4, 9, 10 e 11 della difesa Danilo Scalco



- nell'annotazione di polizia giudiziaria 22 marzo 2012³⁰. Nell'annotazione dopo una sommaria descrizione del fatto è precisato che i militi durante un sopralluogo avevano accertato la forzatura del cancello carraio lasciato aperto dai ladri;
- nelle testimonianze dei carabinieri che eseguirono un sopralluogo sul posto. Secondo il maresciallo scelto Fabio Rollo i ladri avevano manomesso la scatola dove era inserito il motore elettrico. La manomissione della scatola era servita per aprire a mano il cancello³¹. Per il carabiniere Luca Lombardo è probabile che ladri avessero forzato il cancello al momento di allontanarsi perché sarebbe stato agevole scavalcarlo al solo fine di entrare in giardino³²;
- nella testimonianza della figlia Ilaria Scalco. La teste ha sostenuto che la notte del furto il cancello dell'abitazione era chiuso: *“Lo posso affermare con certezza perché sono stata l'ultima persona a rientrare a casa quella sera”*. Ha aggiunto che *“l'automobile non era visibile dalla strada perché vicino alla recinzione e lungo il suo perimetro vi è una siepe. Guardando attraverso il cancello l'automobile non poteva essere vista perché era parcheggiata sul retro dell'abitazione. ... Per vedere l'automobile occorreva entrare nei campi o passare lungo la strada che si trova oltre i campi”*³³.

Assicurazioni Generali s.p.a. evidenzia che nella fotografia 53 dei rilievi tecnici dei carabinieri eseguiti sull'automobile Toyota Rav 4³⁴ è visibile un telecomando riposto sul vano porta bevande. Che il telecomando sia del cancello elettrico lo ha confermato la difesa dello Scalco³⁵. La difesa della compagnia ne desume che con

³⁰ Doc. 3 Axa Assicurazioni s.p.a.

³¹ V. verbale ud. 23 settembre 2014

³² V. verbale ud. 6 maggio 2014

³³ V. verbale ud. 23 settembre 2014

³⁴ Doc. 23 difesa Assicurazioni Generali s.p.a.

³⁵ Cfr. memoria istruttoria, fg. 7



tutta probabilità non via sia stata una forzatura del cancello. Tutto è possibile, ma non si comprende che necessità potessero avere i ladri di manomettere la scatola del cancello elettrico se fosse stato a loro disposizione un telecomando funzionante. L'ipotesi della difesa - i ladri avrebbero danneggiato il cancello nell'uscire senza aver atteso la sua apertura completa - non è compatibile con la testimonianza del carabiniere Rollo. Non si concilia con il fatto che ad essere danneggiato è stato il sistema meccanico che movimentava le ante. I danni non riguardano le sole ante.

10. La copertura assicurativa in caso di furto

10.1 L'art. 122, III co. C.d.A. prevede che l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti: *“non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza”*. Il richiamo all'art. 283 consente di comprendere come sia comunque garantito un indennizzo al danneggiato. Per l'art. 283, I co. lett. d C.d.A.: *“Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i casi in cui: [...] d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria”*. A una prima lettura dell'art. 122 C.d.A. potrebbe ipotizzarsi che, a seguito della denuncia del furto, la polizza assicurativa cessi in via automatica di avere efficacia e intervenga in sua sostituzione il Fondo di Garanzia.



10.2 Occorre però coordinare la disposizione appena richiamata con l'art. 2054, III co. c.c., secondo cui *“il proprietario del veicolo [...] è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”*. Nel caso di denuncia alla pubblica autorità il Fondo di Garanzia risponde se e in quanto non risponda l'assicuratore del veicolo e l'assicuratore del veicolo a sua volta risponde nei limiti in cui sussista la responsabilità del proprietario per il fatto illecito commesso dal conducente. È necessario di conseguenza stabilire se in caso di furto regolarmente denunciato si possa sempre ritenere che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario con la conseguenza di esonerare da ogni responsabilità tanto il proprietario che il suo assicuratore. Secondo un consolidato e “pacifico” (cfr. Cass., sez. III, 7.7.06, n. 15521 e Cass., sez. III, 14.7.11, n. 15478) orientamento giurisprudenziale formatosi sull'art. 2054 c.c., la prova liberatoria che il proprietario deve fornire non è semplicemente che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (*invito domino*) ma che la circolazione sia avvenuta senza la sua volontà (*prohibente domino*), la quale deve manifestarsi in un concreto e idoneo comportamento ostativo diretto a vietare e impedire la circolazione. La volontà contraria deve estrinsecarsi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele adottate. Il principio è stato ripetutamente applicato anche in caso di furto del veicolo (cfr. Cass., sez. III, 21.6.04, n. 11471; Cass., sez. I, 17.5.82, n. 3038; Cass., sez. I, 17.5.82, n. 3038 e Cass., sez. III, 13.12.74, n. 4260). Il proprietario risponde per il solo fatto di aver reso possibile la circolazione del veicolo. La giurisprudenza pone a suo carico un onere di diligenza per garantire la sicurezza nella circolazione stradale. Il proprietario rimane responsabile anche nei casi di circolazione non autorizzata del mezzo ma resa comunque possibile da una negligente custodia. Il fatto che si tratti di



un'interpretazione ampiamente consolidata diretta alla massima responsabilizzare del proprietario non impedisce di riconoscere che la formula "*contro la sua volontà*" si presterebbe anche a escludere i casi di rimprovero meramente colposo. L'illecito colposo è definito dall'art. 43 c.p. proprio facendo riferimento ai casi in cui l'evento "*non è voluto*". Resta in ogni caso fermo che la valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione deve essere compiuta "*secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto*" e che il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito, con un giudizio che se, adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

10.3 La questione se l'art. 122, III co. C.d.A. imponga un superamento della contrapposizione fra circolazione *invito domino* e *prohibente domino* formatasi sull'art. 2054 c.c. è stata affrontata in una recente decisione della giurisprudenza di legittimità. Per la Corte di Cassazione deve essere confermato il principio alla stregua di un'interpretazione, al tempo stesso, letterale e teleologica dell'art. 122 C.d.A. (Cass., sez. III, 9.10.15, n. 20373)³⁶. La norma del Codice delle Assicurazioni nel riprendere la formula dell'art. 2054 c.c. lascia supporre non vi sia alcuna volontà innovativa da parte del legislatore. La permanente vigenza del contratto di assicurazione giova sia alla parte danneggiata, la quale non è costretta a rivalersi sul Fondo di Garanzia, con tutti i limiti risarcitori che ne conseguono, sia allo stesso proprietario che, in caso contrario, correrebbe il rischio di vedersi esposto all'azione di rivalsa spettante al Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 292 C.d.A., nei confronti dei responsabili del sinistro. Secondo la Corte proprio ragioni di ordine

³⁶ In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, rilevato che il proprietario della vettura danneggiante, oggetto di furto il giorno precedente al sinistro, con evidente leggerezza aveva lasciato la medesima aperta e con le chiavi nel cruscotto, aveva perciò ritenuto che la circolazione fosse avvenuta *invito domino*, con conseguente persistente operatività del contratto di assicurazione e rigetto della domanda proposta nei confronti del F.G.V.S



sistematico e di tutela del contraente debole - il soggetto assicurato rimasto vittima per un'evidente leggerezza del furto - impongono di continuare a ritenere operativa l'assicurazione in caso di circolazione avvenuta *invito domino*. Si tratta delle stesse argomentazioni fatte valere nel presente giudizio e richiamate dall'ordinanza 15 gennaio 2013 con cui fu rigettata la richiesta di provvisionale³⁷. Può aggiungersi che la direttiva del Consiglio Europeo 30 dicembre 1983 n. 84/5 laddove prevede all'art. 2 che in caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri "possono prevedere" che l'organismo di cui all'art. 1 paragr. 4 intervenga in luogo e vece dell'assicurazione consente ai singoli ordinamenti diverse soluzioni giuridiche.

11. La prova liberatoria del proprietario

Danilo Scalco non deve rispondere civilmente dell'omicidio di Goffredo Macolino e di conseguenza è il Fondo di Garanzia Vittime della Strada che deve garantire il risarcimento unitamente al responsabile Cristian Ioan.

11.1 Nei precedenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto la responsabilità del proprietario in relazione all'art. 2054, III c. c.c. si è discusso:

- del proprietario, il quale, pur esigendo che l'uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa autorizzazione, ne custodiva le chiavi in luogo noto ed accessibile a tutti (Cass., sez. III, 29.1.16, n. 1820);

di un proprietario che il giorno precedente al sinistro aveva lasciato l'automobile aperta e con le chiavi nel cruscotto (Cass., sez. III, 9.10.15, n. 20373);

³⁷Nell'ordinanza si legge "è controverso se l'art. 122, III co. C.d.A. intenda riferirsi ai soli casi di circolazione *prohibente domino* o anche a quelli di circolazione *invito domino*. A sostegno della prima e più restrittiva interpretazione sono stati portati argomenti dotati di una certa persuasività: la formula legislativa non è diversa da quella dell'art. 2054, III co. c.c. e quindi può farsi riferimento alla giurisprudenza formatasi con riferimento a tale norma; il rischio di lasciare esposto il proprietario civilmente responsabile dei danni cagionati da un veicolo circolante *invito domino* all'azione di regresso dell'impresa designata dal Fondo"



- di un ciclomotore custodito in un locale adiacente all'abitazione, privo di targa e copertura assicurativa, prelevato senza alcuna difficoltà dal figlio del proprietario e consegnato un terzo (Cass., sez. VI, 21.10.14, n. 22318);
- della consegna a un'autofficina del veicolo privo di assicurazione e bollo di circolazione, in quanto automobile d'epoca e da collezione (Cass., sez. III, 14.7.11, n. 15478);
- di un veicolo in area privata, aperta e incustodita, con le chiavi di accensione sotto il tappetino (Cass., sez. III, 21.6.04, n. 11471);
- dell'affidamento del veicolo ad un depositario e del difetto di cautele da parte del depositario nella scelta della persona cui, a sua volta, affidare il veicolo, consentendone l'uso da parte di un minorenne (Cass., sez. III, 1.8.00, n. 10027);
- dell'affidamento in custodia a terzi del veicolo con avviso al custode di non consegnare ad altri le chiavi del mezzo (Cass., sez. III, 17.10.94, n. 8461).

11.2 A diversa conclusione si è giunti a fronte di un comportamento che, pur non esente da ogni possibile censura, evidenzia comunque l'intenzione del proprietario di scongiurare il rischio di un impossessamento del veicolo ad opera di terzi. La Corte di Cassazione ha considerato integrate le *"cautele normali"* in un caso in cui il veicolo non era stato chiuso a chiave perché la portiera era stata danneggiata da un pregresso tentato furto e non riparata. Il proprietario, prima di lasciare parcheggiato sulla pubblica via il proprio automezzo aveva inserito il sistema bloccasterzo e aveva portato con sé le chiavi per la messa in moto. Secondo i giudici di legittimità *<<a prescindere dal considerare che costituisce nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, da un lato, che sono sufficienti pochi attimi per "aprire", senza la chiave in dotazione qualsiasi autovettura "di serie" e senza destare l'attenzione dei passanti, dall'altro, che la pur "sistematica" chiusura delle portiere da*



parte degli automobilisti non esclude che il furto di autovetture - come a tutti noto - sia frequentissimo>> (Cass., sez. III, 2.3.07, n. 4967). La logica sottesa alla decisione è che la diligenza richiesta al proprietario non comprende tutte le cautele necessarie e concretamente esigibili. È sufficiente che siano state adottate delle cautele idonee a ostacolare l'illecito impossessamento del mezzo. Non può sottovalutarsi quali siano le conseguenze di un'eccessiva responsabilizzazione del proprietario. Anche ritenendo che il contratto di assicurazione non cessi di efficacia dopo la denuncia, il contratto è comunque destinato a cessare alla scadenza naturale della polizza. La compagnia di assicurazione del proprietario risponderà pertanto non sempre e comunque ma entro un lasso temporale che tendenzialmente non dovrebbe essere superiore a un anno dal furto. Se di un sinistro sia responsabile un veicolo di provenienza furtiva non più coperto dalla polizza a seguito della sua scadenza naturale, interverrà il Fondo di Garanzia Vittime della Strada ma il Fondo di Garanzia potrà rivalersi anche sul proprietario responsabile dell'omessa custodia. Occorre dunque evitare interpretazioni troppo rigorose, specie nei casi in cui si discuta di veicoli illecitamente sottratti al proprietario e quindi nei casi in cui sicuramente manchi un consenso implicito o presunto alla circolazione.

11.3 Il primo elemento da valorizzare è proprio il fatto che l'automobile fu rubata e non utilizzata da persone che avevano libero accesso al giardino dell'abitazione. Mentre un familiare non avrebbe incontrato alcun concreto ostacolo all'uso del veicolo di proprietà di Danilo Scalco, un terzo estraneo per tentare d'impossessarsene avrebbe dovuto pur sempre entrare nelle pertinenze della casa commettendo il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.). Occorre poi considerare che il giardino era interamente recintato, che il passo carraio era



protetto da un cancello elettrico e che l'automobile era posta sul retro dell'abitazione e non in prossimità dell'ingresso. I ladri dovevano scavalcare un cancello o la recinzione, raggiungere l'automobile, percorrere il cortile intorno alla casa con il veicolo senza richiamare l'attenzione del proprietario e forzare - usare quindi violenza sulla cosa - un dispositivo di sicurezza. Non si trattava né di un'automobile parcheggiata sulla pubblica via né di un'automobile parcheggiata all'interno di una proprietà privata non protetta. Se è vero che la chiave era stata lasciata all'interno dell'abitacolo, il contesto garantiva comunque una sufficiente sicurezza, almeno per una persona che non sospettasse di rimanere vittima di una violazione di domicilio. D'altronde se i ladri si erano spinti sino all'automobile, assumendosi il rischio di essere scoperti all'interno del giardino e se è vero che non esitarono a danneggiare il sistema di chiusura del cancello elettrico, è anche probabile che la necessità di forzare la serratura e il blocco di accensione non li avrebbe dissuasi e non avrebbe impedito la consumazione del reato. Se si deve confrontare il caso concreto con i due casi di un'automobile parcheggiata in luogo liberamente accessibile con dispositivo di sicurezza inserito e di un'automobile parcheggiata in un luogo analogo senza dispositivi e con chiave dimenticata nell'abitacolo, la condotta di Danilo Scalco è avvicinabile più alla prima ipotesi che alla seconda. Il cancello non poteva essere aperto senza essere forzato e senza danneggiare il cancello non sarebbe stato possibile impossessarsi del veicolo. La condotta di Danilo Scalco è avvicinabile a quella del proprietario che aveva lasciato l'automobile aperta in strada pur portando con sé la chiave. Il proprietario potrebbe bloccare la chiusura, munirsi di un sistema di allarme sofisticato e anche custodire il veicolo solo in un luogo chiuso e protetto. La diligenza esigibile è però quella del



buon padre di famiglia. Non occorre che il proprietario abbia fatto concreto uso di tutte le cautele possibili per scongiurare un fatto illecito costituente reato.

12. Le parti obbligate al risarcimento

Secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ha natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a quella dei responsabili. Da ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato il danno sia persona diversa dal proprietario), l'impresa, una volta indennizzata la vittima, stante l'inapplicabilità dell'art. 2055 c.c., può agire, per il recupero dell'intero importo pagato, nei confronti di ciascuno di essi sui quali resta l'alea dell'eventuale insolvenza dei corresponsabili (cfr. Cass., sez. III, 12.11, n. 2347). L'intento perseguito da tale giurisprudenza è chiaro: permettere al Fondo di Garanzia di surrogarsi per l'intera somma evitando che l'alea dell'insolvenza di uno dei corresponsabili rimanga a suo carico. Nessuna norma o principio giuridico consente peraltro di concludere che l'azione contro il Fondo di Garanzia non possa concorrere con quella verso i responsabili del sinistro stradale, con la conseguenza che questi ultimi in caso di azione contro il Fondo sarebbero privi di legittimazione passiva. Il danneggiato può esercitare l'azione di risarcimento prevista dall'art. 283 C.d.A. nei confronti del Fondo di Garanzia e contestualmente l'azione prevista dall'art. 2054, I. co. c.c. nei confronti del conducente. Nel caso siano esercitate entrambe le azioni, l'obbligazione risarcitoria non può che essere solidale, salvi i limiti entro cui il Fondo può rispondere previsti dall'art. 283 e la surrogazione contemplata dall'art.



292 per il recupero dell'indennizzo. Pur essendo di regola parziarie le obbligazioni di rimborso, carattere solidale va riconosciuto alle obbligazioni di rimborso dei responsabili del sinistro nei confronti del garante *ex lege*. Trova applicazione analogica la norma dettata in tema di confideiussione dall'art. 1951 c.c. avente la finalità di far gravare il rischio d'insolvenza sui debitori principali.

13. Il mancato riconoscimento del danno da perdita della vita, del danno biologico terminale, del danno catastrofale e del danno biologico iure proprio

13.1 Che gli eredi della vittima di un fatto illecito non acquisissero *iure successionis* il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di decesso istantaneo o pressoché istantaneo di un familiare costituiva il "diritto vivente" fino a una nota decisione del gennaio 2014 (cfr. Cass., sez. III, 23.1.14, n. 1361), che si contrappone a quasi un secolo di giurisprudenza di segno opposto (cfr. Cass., s.u., 3.12.25, n. 3475; Corte Cost. 24.10.94, n. 372 e Cass., sez. III, 20.9.11, n. 19133). Proprio perché ha sempre negato la risarcibilità del c.d. danno tanatologico, al fine di evitare un vuoto di tutela fronte di una sopravvivenza della vittima limitata nel tempo, la giurisprudenza ha elaborato le distinte categorie del danno biologico terminale e del danno catastrofale riconoscibili *iure successionis* agli eredi:

- per danno biologico terminale viene inteso quel particolare genere di danno biologico temporaneo maturato in capo alla vittima sopravvissuta per un apprezzabile lasso di tempo dopo il fatto illecito. Il criterio risarcitorio a cui si ricorre è in genere costituito da un multiplo della posta riconosciuta per il comune danno biologico temporaneo non seguito dalla morte ma da un nuovo equilibrio



dell'organismo. Risulta dallo stesso atto introduttivo che Goffredo Macolino sia deceduto sul posto ancor prima di poter essere soccorso³⁸;

- per il danno catastrofale non rileva il fattore tempo. Non si tratta di un danno biologico di natura psichica, perché il patimento sofferto, pur di massima intensità, è insuscettibile di degenerare in una patologia per il breve tempo che intercorre tra lesione e morte (cfr. Cass., sez. III, 5.12.14, n. 25731; Cass., s.u., 11.11.08, n. 26972). Per il suo riconoscimento è sufficiente una sopravvivenza cosciente di poche ore, trenta minuti, pochi attimi (Cass. 1361/14 cit.). L'unico criterio risarcitorio è quello equitativo puro. Nemmeno questo danno è però riconoscibile perché non è stato allegato, ancor prima che provato, che la vittima sia rimasta cosciente nei momenti successivi all'investimento.

13.2 Nella consapevolezza che la questione è controversa in dottrina e che argomenti fortemente suggestivi sono stati spesi anche a favore della risarcibilità, si ritiene, conformemente alla posizione da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., s.u., 17.6.14 – 22.7.15, n. 15350) che l'orientamento giurisprudenziale consolidato debba essere preferito. Pur nel tentativo di presentarsi come l'inevitabile approdo di una complessa evoluzione giurisprudenziale, Cass. 1361/14 crea un'evidente e irrimediabile frattura con i principi che sono stati confermati anche dalle sentenze delle sezioni unite del novembre 2008 (Cass., s.u., 11.11.08, n. 26972, 26973, 26974 e 26975), laddove deroga al principio della risarcibilità del solo danno - conseguenza. Nel valutare una domanda di risarcimento, occorre soffermarsi sulle conseguenze della lesione, perché altrimenti si risarcirebbe un danno - evento. La sentenza della Cassazione del gennaio 2014 ripropone nella

³⁸ Cfr. atto di citazione Aberto Macolino + 2, fg. 2: *“decadeva sul posto in conseguenza del gravissimo politraumatismo subito”*



sostanza la teoria “eventista”, mettendo in crisi la distinzione fra lesione e pregiudizio accolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.10.94, n. 372. L'affermazione secondo cui il solo danno da morte costituirebbe un'eccezione non trova una giustificazione che possa soddisfare. Occorrerebbe accontentarsi dell'assioma secondo cui non si devono verificare quali conseguenze siano derivate dal danno-evento della morte, perché la morte pone fine alla vita, escludendo qualsiasi effetto ulteriore. Mentre la giurisprudenza tenta di emanciparsi, ancora con una certa difficoltà, dal danno *in re ipsa*, riuscirebbe difficile non essere tentati dal ricorrere alla stessa eccezione in tutti i casi in cui – pur a fronte di una lesione certa - la prova del danno si appalesa complessa. Non è necessario porre in discussione un pilastro delle regole del risarcimento per garantire una tutela risarcitoria ai prossimi congiunti di una persona deceduta per un fatto illecito. Il danno *iure proprio* da rottura del rapporto parentale consolidatosi negli ultimi anni consente un accettabile ristoro del pregiudizio non patrimoniale. A tale danno Cass. n. 1361/14 aggiunge il riconoscimento in favore degli eredi del danno da morte, senza spiegare come debba essere risarcito e come debba regolarsi il rapporto fra i due danni, per scongiurare il concreto pericolo di duplicazioni risarcitorie. L'incontestabile difficoltà nell'individuare un criterio risarcitorio costituisce un chiaro campanello d'allarme del pericolo di duplicazioni. Il criterio risarcitorio avrebbe dovuto essere definito in positivo, soprattutto se si esclude, come la sentenza del gennaio 2014 esclude in nome dell'autonomia del bene vita rispetto al bene salute, il criterio tabellare relativo a un soggetto con 100% d'invalidità. Non è sufficiente ritenere ammissibile qualsiasi modalità che consenta di addivenire a una valutazione equa e affermare che non può trattarsi di un ammontare uguale per tutti a prescindere dalla relativa personalizzazione in



considerazione di a) età, b) condizioni di salute, c) speranza di vita futura, d) attività svolta, e) condizioni personali e familiari della vittima. Trattasi di criteri astrattamente ineccepibili, ma, nello stesso tempo, privi di concreta utilità perché già ampiamente utilizzati per il danno da lesione del rapporto parentale. Dovrebbe spiegarsi come sia possibile utilizzare quei criteri, garantire un'uniformità di trattamento di base (cfr. Cass., sez. III, 7.6.11, n. 12408) e, nello stesso tempo, evitare duplicazioni risarcitorie in un sistema che già risarcisce il familiare della vittima per il dolore conseguente alla perdita della persona cara e per lo sconvolgimento delle sue abitudini di vita. Diversamente la giurisprudenza di legittimità verrebbe meno a quel compito, che si era riservata solo pochi anni or sono (cfr. Cass., sez. III, 7.6.11, n. 12408), d'individuare dei criteri per scongiurare evidenti disparità di trattamento in presenza di casi analoghi.

13.3 La Sezione Unite sono ritornate sulla questione dando continuità all'indirizzo giurisprudenziale tradizionale. Per Cass., s.u., 17.6.14 – 22.7.15, n. 15350 tale soluzione, conforme agli orientamenti della giurisprudenza europea con la sola eccezione di quella portoghese, appare preferibile se si considera:

- che il momento centrale del sistema risarcitorio è rappresentato dal danno inteso come perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva. Nessuna norma e nessun principio costituzionale impongono un obbligo di prevedere che la tutela penale sia necessariamente accompagnata da forme di risarcimento per equivalente di ogni perdita derivante da reato. La responsabilità civile ha una funzione reintegratoria e riparatoria (oltre che consolatoria) e non sanzionatoria;

- che nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalla lesione, l'irrisarcibilità del danno deriva dal c.d. argomento epicureo, dall'assenza



di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito;

- che pretendere che la tutela risarcitoria sia data anche al defunto corrisponde solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti;

- che l'anticipazione del momento della nascita del credito risarcitorio al momento della lesione, rischia di porre nel nulla la distinzione fra bene salute e bene vita. L'eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza sarebbe di tale portata da vulnerare la stessa attendibilità del principio.

13.4 La morte di un familiare può determinare delle conseguenze anche sulla salute fisica o psichica del congiunto superstite. Nella prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. Alberto Macolino ha lamentato che dopo il decesso del padre avrebbe iniziato ad accusare significativi scompensi pressori tali da costringerlo a ricorrere a cure mediche. L'allegazione è fondata sul sofisma privo di valore scientifico *post hoc ergo propter hoc*: si pretende che se un avvenimento è seguito da un altro, allora il primo deve essere la causa del secondo. Per sostenere un nesso tra i fenomeni d'ipertensione e il lutto, sarebbero state necessarie argomentazioni scientifiche non introdotte dalla difesa. In loro mancanza, una consulenza tecnica medico legale avrebbe avuto carattere meramente esplorativo. Marilena Ferrato ha a sua volta allegato unicamente nella comparsa conclusionale un danno alla salute "emerso nel corso del processo"³⁹. Le argomentazioni sulla patologia sono del tutto generiche sia in ordine ai sintomi sia in ordine al momento in cui essi si sarebbero manifestati. A ciò si aggiunga che la comparsa conclusionale non può essere la sede processuale per nuove allegazioni.

³⁹ Cfr. comparsa conclusionale Marilena Ferrato, fg. 37



14. Il danno da rottura del rapporto parentale

14.1 Tutti gli attori (compagna e figli) rientrano tra i soggetti legittimati ad agire *iure proprio* per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La legittimazione degli attori, i figli di Goffredo Macolino⁴⁰, non è mi stata posta in discussione. Il risarcimento spetta anche al convivente *more uxorio* purché risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità, duratura e significativa comunanza di vita e di affetti e da mutua assistenza morale e materiale (cfr. Cass., sez. II, 28.3.94, n. 2988 e Cass., sez. III, 16.9.08, n. 23725). Non è necessaria la coabitazione (cfr. Cass., sez. III, 21.3.13, n. 7128). Non può essere pertanto dirimente il rilievo sulla mancata coincidenza tra la residenza anagrafica di Marilena Ferrato (via Amerigo Vespucci, n. 5, Abano Terme) e Goffredo Macolino (via Tirana, n. 48, Padova). L'esistenza di un rapporto di convivenza, risalente ad almeno due anni prima della morte, è provato dagli interrogatori dei figli di Goffredo Macolino e dalle testimonianze di Laura Aristo e Prima Rosa Bernardi. I figli di Goffredo Macolino, Alberto e Maria Marcolino, hanno confermato l'esistenza di un legame sentimentale fra il padre e Marilena Ferrato risalente al 2005-06. Hanno fatto riferimento anche a una convivenza iniziata negli ultimi due anni⁴¹. Laura Aristo, compagna del figlio di Marilena Ferrato, ha raccontato che la Ferrato si recava a dormire da Macolino. Secondo l'amica Prima Rosa Bernardi, Macolino e la Ferrato vivevano insieme da circa 3-4 anni⁴². Il legame di coppia era riconosciuto anche pubblicamente come risulta da un messaggio di cordoglio pubblicato su un libretto di una comunità parrocchiale⁴³.

⁴⁰ Cfr. doc. 11, 12 e 13 att.: estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita di Alberto, Stefano e Maria Macolino

⁴¹ V. verbale ud. 6 maggio 2014

⁴² V. verbale ud. 6 maggio 2014

⁴³ Doc. 2 difesa Marilena Ferrato



14.2 La contrapposizione fra danno morale destinato ad attenuarsi progressivamente attraverso il meccanismo dell'elaborazione del lutto e il danno da perdita del rapporto parentale, quale pregiudizio per la perdita definitiva e irreversibile della relazione affettiva, deve ritenersi oramai superata alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del novembre 2008, secondo cui *“la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale)”*. Il principio è stato ribadito da Cass., sez. un., 14.1.09, n. 557, secondo cui il c.d. danno esistenziale non costituisce un'autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali devono essere ricondotti nell'ambito della previsione dell'art. 2059 c.c., ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale e, più recentemente, da Cass., sez. III, 19.2.13, n. 4042⁴⁴. Il giudice di merito nell'effettuare la quantificazione del danno deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito

⁴⁴ Per Cass. 4043/13 il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio. Ne consegue che la liquidazione del danno da uccisione di un prossimo congiunto è correttamente compiuta dal giudice di merito quando risulti che questi abbia tenuto conto delle circostanze rilevanti del caso concreto, a prescindere dai nomi che abbia usato per indicare i pregiudizi risarciti.



e di tutti gli elementi della fattispecie concreta (cfr. Cass., sez. III, 14.7.03, n. 11007) e può considerare anche la presumibile durata del tempo del pregiudizio provocato ai congiunti dalla perdita del rapporto parentale (Cass., sez. III, 11.2.09, n. 3357). Se è vero che i danneggiati hanno l'onere di allegare e provare il pregiudizio subito, entro determinati limiti assumono rilievo anche la comune esperienza e la prova per presunzioni. A fronte di richieste risarcitorie provenienti da stretti congiunti, il peculiare rapporto con la vittima, salvo prova contraria, incide sul *quantum* del risarcimento, fermo restando per il resto la liquidazione di un danno sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, tanto è vero che è stata ritenuta meramente apparente una motivazione con cui il giudice aveva rigettato una domanda risarcitoria di un prossimo congiunto sulla base del solo rilievo del difetto di prova di particolari pregiudizi (v. Cass., sez. III, 24.8.07, n. 17977 e Cass., s.u., 11.1.08, n. 584). Le massime di esperienza consentono di utilizzare, come parametri, circostanze quali l'età del defunto e dei superstiti, il grado di parentela, la convivenza o no con la persona deceduta, la composizione del nucleo familiare e le modalità di commissione dell'illecito.

14.3 Confrontando il caso in esame con altri della medesima gravità (morte di un prossimo congiunto), e quindi muovendo dal presupposto che si parla di persone che hanno perso il padre o il compagno - tutte persone che hanno visto la loro vita irrimediabilmente segnata dal tragico incidente stradale - occorre considerare:

a) che il fatto illecito è di natura colposa e non dolosa. Non vi è motivo pertanto di discostarsi dai parametri individuati dalle tabelle meneghine pur riconoscendo che le modalità del sinistro sono connotate da una macroscopica colpa dell'automobilista e da una riprovevole omissione di soccorso. Le modalità del fatto e di conseguenza anche il grado della colpa non sono circostanze irrilevanti, anche



se il risarcimento non ha una finalità sanzionatoria. Dopo l'investimento il pedone era rimasto incastrato sotto la ruota anteriore destra dell'automobile e trascinato in avanti. Il conducente aveva abbandonato il veicolo e si era dato alla fuga. Per liberare il cadavere fu necessario alzare l'automobile con il braccio meccanico di un camion attrezzato⁴⁵. È facile credere che al dolore si siano aggiunti lo sconcerto e l'indignazione dei famigliari per il comportamento fortemente rimproverabile di Cristian Ioan;

b) che la persona deceduta aveva 76 anni⁴⁶. Se è vero che era una persona ancora fisicamente e socialmente attiva e con diversi interessi, la speranza di vita di Goffredo Macolino non è comparabile con quella che si ha in precedenti momenti dell'esistenza (fanciullezza, adolescenza ed età matura);

c) che Alberto, Stefano e Maria Macolino erano persone adulte e non convivevano con il padre. Ciascuno di loro aveva una propria famiglia. La sopravvivenza di più famigliari, l'esistenza e il mantenimento di una catena di affetti possono rappresentare un sostegno psicologico per delle persone colpite da un lutto al fine di continuare ad attribuire un significato al futuro. È vero anche per i figli era oramai l'unico genitore rimasto in vita;

d) che la relazione sentimentale probabilmente può farsi risalire a cinque – sei anni prima della morte. Al momento del lutto Marilena Ferrato aveva 76 anni e aveva già vissuto diciotto anni prima la dolorosa esperienza della morte del marito. Il nuovo progetto di vita è stato stroncato sulla soglia dell'età senile, quando non è più facile aprirsi verso nuovi rapporti affettivi. D'altronde, il figlio della Ferrato, Mattia,

⁴⁵ doc. 19 difesa Assicurazioni Generali s.p.a.: verbale 7.4.2012 dell'attività tecnica eseguita nell'ambito dell'investimento mortale di Goffredo Macolino

⁴⁶ Doc. 5 att.: certificato di morte



all'epoca trentaseienne, rappresenta uno stretto congiunto che può averla aiutata a sopportare il lutto;

e) che la coppia conviveva da non più di un biennio. Nella necessità di eseguire dei confronti, occorre tener conto del lasso di tempo relativamente breve della convivenza. Marilena Ferrato non aveva ancora nemmeno sentito l'esigenza di trasferire la propria residenza anagrafica. Non sfugge nemmeno la diversità della condizione di una giovane coppia di conviventi con quella di una coppia formatasi avanti negli anni e con figli già adulti.

Nella quantificazione del danno – conformemente all'indirizzo seguito dalla sezione II civile del Tribunale di Padova – si applicano le Tabelle 2014 per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano. Dette tabelle non sono solo quelle in uso nell'ufficio dal novembre 2009, ma anche quelle a cui recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto una "vocazione nazionale", in quanto considerate come parametro di conformità della valutazione equitativa del danno agli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass., sez. III, 7.6.11, n. 12408 e Cass., sez. III, 22.12.11, n. 28290)⁴⁷. Le tabelle servono come criterio orientativo e vengono utilizzate nella consapevolezza che il danno da lesione del rapporto parentale potrebbe essere liquidato anche non rispettando tali parametri in presenza di situazioni di fatto che si discostino in misura apprezzabile da quelle ordinarie (cfr. Cass., sez. III, 14.6.11, n. 12953).

Ciò posto, sulla base delle circostanziate evidenziate, si ritiene equo liquidare in moneta attuale per:

danneggiato	Danno liquidabile
-------------	-------------------

⁴⁷ La vocazione nazionale è stata riconosciuta anche con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale e non solo con riferimento al danno alla salute



Alberto Macolino (figlio)	E. 220.000,00
Stefano Macolino (figlio)	E. 220.000,00
Maria Macolino (figlia)	E. 220.000,00
Marilena Ferrato (convivente)	E. 180.000,00

15. I danni patrimoniali

15.1 I figli di Goffredo Macolino sono persone adulte e non convivevano con il padre. Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro patito dai figli per la morte di Goffredo Macolino in conseguenza del fatto illecito, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che i parenti avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del genitore nonché del verosimile contributo che quest'ultimo avrebbe versato per le loro necessità (cfr. Cass., sez. III, 16.1.14, n. 759 con riferimento al caso della morte del figlio). Occorrerebbe anche dimostrare che tale contributo non sia stato sostituito dall'eredità paterna. Le allegazioni attoree sono estremamente generiche⁴⁸ e altrettanto generico appare il capitolo di prova 23 della memoria istruttoria. Un fatto deve essere allegato prima che provato e la genericità delle allegazioni evidenzia l'incapacità di quantificare in modo credibile e verificabile l'invocato sostegno materiale. Il deposito di estratti conto riguardanti passaggi di denaro fra Goffredo Macolino e il figlio Alberto non prova nulla perché quei passaggi di denaro possano avere le spiegazioni più diverse. Occorre evidenziare che gli attori non avevano sostenuto l'esistenza di un rapporto economico particolare fra il padre e il figlio Alberto e tanto meno che il primo versasse regolarmente al secondo *"all'incirca euro 1.910,00 al mese"* negli ultimi tre anni di vita. La richiesta della

⁴⁸ Cfr. punto 28 atto di citazione



liquidazione di euro 231.927,48⁴⁹ in favore di Alberto Macolino appare pertanto manifestamente infondata.

15.2 Nella memoria istruttoria Marilena Ferrato allega (tardivamente) che la sua unica fonte di reddito attuale sia costituita da una pensione. Si desume che si tratti di una fonte di reddito su cui ella potesse contare anche prima dell'inizio della relazione con Goffredo Macolino. La Ferrato ha sostenuto che Macolino, garantendole *“un elevato tenore di vita”*, provvedesse al suo mantenimento (*“... si ribadisce che la sig.ra Marilena Ferrato viveva presso l'abitazione del sig. Goffredo Macolino, il quale non pretendeva dalla medesima alcun contributo economico”*) e quantifica la perdita economica nella somma mensile di euro 420,00⁵⁰. La difesa non illustra sulla base di quali criteri sia giunta alla quantificazione di tale importo. Nessuno dei capitoli formulati nella memoria istruttoria della terza intervenuta consente di provare circostanze utili a tale scopo. Il grado di contributo avrebbe potuto desumersi indirettamente dal confronto fra i risparmi che la Ferrato era riuscita ad accumulare prima e dopo l'inizio della convivenza. Le prove offerte non consentono né di quantificare il tenore di vita della donna in costanza della convivenza né di comprendere come esso si sia concretamente modificato a seguito della morte del compagno.

15.3 La richiesta di risarcimento delle spese funerarie e cimiteriali è accoglibile nei limiti in cui siano stati provati gli esborsi. Se da un lato non è sufficiente a distanza di anni dal fatto la produzione di un mero preventivo⁵¹, dall'altro possono essere valorizzati uno scontrino (scontrino fiscale 30.3.2012 Fioreria alla Castagnara di

⁴⁹ Cfr. pag. 37 comparsa conclusionale attorea

⁵⁰ Cfr. atto d'intervento, fg. 11 e 12

⁵¹ doc. 16 di parte attrice, lett. a: preventivo lapidi in terra



euro 350,00)⁵² e una ricevuta di pagamento (ricevuta 17.5.2012 per servizio di pompe funebri con lavoro cimiteriale di euro 5.350,00)⁵³. La spesa rimborsabile a Stefano Macolino⁵⁴ ammonta complessivamente ad euro 5.700,00 rivalutabile secondo l'indice FOI dell'ISTAT in euro 5.792,00.

15.4. Nel caso come quello in esame di condanna dell'imputato, sulle spese di difesa legale e tecnica nel procedimento penale è funzionalmente competente il Giudice penale ex art. 541 c.p.p. con il provvedimento che definisce il giudizio. Nulla avrebbe potuto impedire ai danneggiati di costituirsi parte civile nel processo penale e ottenere in quella sede il rimborso dei costi connessi all'attività difensivi svolta in quel procedimento.

16. Interessi e rivalutazione

Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. Il principio per cui gli interessi possono essere attribuiti solo su domanda vale per le obbligazioni pecuniarie in senso stretto (cfr. Cass., sez. I, 17.5.05, n. 10354,). La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., 17.12.95, n. 1712), ma dal "coacervo" del credito originario via via rivalutato anno per anno. Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito. Gli interessi decorrono dalla data dell'illecito. Al momento del deposito della sentenza, l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento.

⁵² doc. 16 di parte attrice, lett. b

⁵³ doc. 16 di parte attrice, lett. c

⁵⁴ Persona intestataria della fattura dell'impresa di pompe funebri e – si presume a questo punto – familiare che ha provveduto al pagamento della fioreria



17. Le spese processuali

Principio generale è che le spese processuali seguano la soccombenza.

Nella liquidazione delle spese si applica il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 trattandosi di processo concluso dopo il 2 aprile 2014 (cfr. Cass., s.u., 12.10.12, n. 17405).

Assicurazioni Generali s.p.a. e Cristian Ioan sono obbligati alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori e di Marilena Ferrato. Il compenso viene determinato, sulla base dello scaglione “euro 520.001,00- euro 1.000.000,00” per gli attori ed “euro 52.001,00 – 260.000,00” per la terza intervenuta. Il difensore attoreo ha chiesto ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese.

L'art. 92 c.p.c. *ratione temporis* applicabile prevede che le spese possano essere compensate in presenza di gravi ed eccezionali motivi.

Appare giustificata la compensazione delle spese fra attori e Marilena Ferrato da un lato e Danilo Scalo e Axa Assicurazioni s.p.a. dall'altro. Le difese di Assicurazioni Generali s.p.a. richiedevano secondo una valutazione *ex ante* la chiamata in causa delle parti che avrebbero dovuto rispondere dell'illecito in alternativa rispetto al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Appare giustificata anche la compensazione delle spese fra Assicurazioni Generali s.p.a. e Danilo Scalco – Axa Assicurazioni s.p.a.. Premesso che le posizioni dei due terzi chiamati sono fra loro strettamente connesse (Axa Assicurazioni s.p.a. era chiamata a rispondere sul presupposto di una responsabilità del proprietario del veicolo) Danilo Scalco ha raccontato circostanze non vere che hanno reso complessa la ricostruzione del fatto e giustificata la strategia difensiva del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

a) accerta che la responsabilità del sinistro stradale accaduto il 28 marzo 2012 in Padova deve essere attribuita in via esclusiva al conducente Cristian Ioan dell'automobile Toyota RAV 4, tg. CV 598FK;

b) condanna in solido CRISTIAN IOAN e ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., a titolo di risarcimento del danno, al pagamento:

1- in favore di ALBERTO MACOLINO, della somma di euro 220.000,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo nonché con gli interessi sulla predetta somma come devalutata al mese di marzo 2012 e rivalutata annualmente sino alla sentenza;

2- in favore di STEFANO MACOLINO, della somma di euro 225.792,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo nonché con gli interessi sulla predetta somma come devalutata al mese di marzo 2012 e rivalutata annualmente sino alla sentenza;

3- in favore di MARIA MACOLINO, della somma di euro 220.000,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo nonché con gli interessi sulla predetta somma come devalutata al mese di marzo 2012 e rivalutata annualmente sino alla sentenza;

4- in favore di MARILENA FERRATO, della somma di euro 180.000,00, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo nonché con gli interessi sulla predetta somma come devalutata al mese di marzo 2012 e rivalutata annualmente sino alla sentenza;

c- condanna in solido CRISTIAN IOAN e ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. a pagare le spese processuali nei confronti degli ATTORI, liquidate nella somma di euro



500,00 per esborsi ed euro 27.804,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa. Dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Gianluca Gabriotti; d-condanna in solido CRISTIAN IOAN e ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. a pagare le spese processuali nei confronti di MARILENA FERRATO, liquidate nella somma di euro 450,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;

e – compensa interamente le spese processuali fra le rimanenti parti.

Padova, 18 ottobre 2016

Il Giudice

dott. Gianluca Bordon

